

Un unico istituto per donne e uomini consacrati?

Due esempi approvati

Antonio Neri

Studio Teologico Interreligioso Pugliese (Bari) – Facoltà di Teologia (Lugano)

1. Premessa

In questo nostro studio ci proponiamo di esaminare gli aspetti giuridicamente rilevanti di due "Istituti di vita consacrata di diritto diocesano" di recente approvazione, cioè la "Fraternità Francescana di Betania"¹ e la "Famiglia ecclesiale Missione Chiesa-Mondo"². Essi sono, indubbiamente, innovativi del panorama giuridico della vita consacrata per una serie di ragioni. Questi due nuovi Istituti, infatti, pur possedendo gli elementi di vita consacrata di cui ai cann. 573 ss. CIC, presentano caratteristiche proprie e qualificanti che ne impediscono la sussunzione nella tipologia o degli Istituti religiosi o degli Istituti secolari o nelle Società di vita apostolica; e prima ma non unica specificità differenziale è la compresenza in un unico Istituto sia dei consacrati, chierici e laici, sia delle consacrate. Tutto ciò comporta inevitabili ed innovative conseguenze per il governo dell'Istituto, l'ammissione e la formazione dei membri, la vita fraterna in comune, l'oggetto proprio dei sacri vincoli. Proporre del materiale giuridico ragionato su questi aspetti ci sembra un utile contributo a quanti indagano e ricercano su queste nuove frontiere della vita consacrata, che all'indomani della Esortazione Apostolica *Vita consecrata* hanno visto l'approvazione di queste due nuove forme, prime nel loro genere. E, infatti, significativamente la recente Istruzione *Ripartire da Cristo* della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata

¹ Cfr. A. NERI, *L'Istituto unico maschile e femminile di vita consacrata*, Roma 2002; Id., *Un unico Istituto di vita consacrata composto da fratelli, sia chierici che laici, e da sorelle: La "Fraternità francescana di Betania"*, in *Commentarium pro Religiosis et Missionariis* LXXXI (2000) 97-171 e 255-308.

² Ringraziamo l'Istituto per averci consentito di utilizzare gli statuti, richiesti con lettera del 19.07.2001 e inviatici con lettera dell'1.09.2001.

e le Società di vita apostolica, del 19 maggio 2002, afferma che: «È necessario che questo documento programmatico (cioè l'Es. Ap. *Vita consecrata*) continui ad essere approfondito e attuato. Esso rimane il punto di riferimento più significativo e necessario per guidare il cammino di fedeltà e di rinnovamento degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica, ed insieme, rimane aperto a suscitare valide prospettive di nuove forme di vita consacrata e di vita evangelica»³. È ciò che, pensiamo, sia avvenuto con i due Istituti oggetto del nostro studio.

2. Iter storico-giuridico della “Fraternità Francescana di Betania” e della Famiglia ecclesiale “Missione Chiesa-Mondo”

2.1. La Fraternità Francescana di Betania

La Comunità “Casa Betania” (“Fraternità Francescana di Betania”) fissò la sede a Terlizzi (Bari), diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. All'origine vi fu l'iniziativa di un sacerdote dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini, p. Pancrazio Nicola Gaudioso, sollecitato in ciò già nel 1959 da san Pio da Pietrelcina. Agli inizi degli anni '70, un gruppo di fedeli diretto spiritualmente dal frate cappuccino manifestava il proposito di una vita cristiana impegnata nella forma della consacrazione. Con l'autorizzazione dell'allora Ministro Provinciale della Provincia cappuccina di Puglia, il primo nucleo intraprese vita comune nella solennità di Pentecoste dell'anno 1982.

Si costituì in “Associazione” il 23 settembre 1983 per atto notarile⁴ della dott.ssa Carmela Mongelli, n. di repertorio 4915, raccolta 2372, approvato con decreto dall'ordinario religioso, il Ministro Provinciale dei FF.MM. Cappuccini di Puglia in data 24 giugno 1985⁵.

In data 29 giugno 1985, il Vescovo della Diocesi riconosceva l'Associazione, ex can. 299 § 3 CIC, e ne incoraggiava lo sviluppo⁶: «Reverendissimo Padre Pancrazio, con la presente desidero esprimerle ufficialmente... il riconoscimento e l'approvazione dell'associazione “Casa Betania” da lei presieduta... Sono certo che il Signore si servirà di questo “strumento di pace” per promuovere nel nostro territorio un rinnovamento interiore tra la gente, e per dare agli uomini d'oggi, lacerati da ritmi di

³ CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, Istruzione *Ripartire da Cristo*, n. 3, in L'Osservatore Romano, 15.06.2002 (*inserto tabloid*).

⁴ Archivio generale della “Fraternità Francescana di Betania” (d'ora in poi Ar.Gen.), doc. A 1.

⁵ Ar.Gen., docc. A 3 e A 4.

⁶ Ar.Gen., docc. A 5, A 6, A 7.

vita così vertiginosi, quel supplemento d'anima di cui sentiamo tutti vivissimo bisogno. Lo Spirito Santo dia, a lei e a tutti i membri dell'associazione, il dono della speranza, l'ampiezza della utopia e il discernimento della concretezza. A tutti giunga la benedizione della Vergine Santa, e il mio personale affettuoso saluto».

Con decreto prot. n. 61/87 in data 10 settembre 1987, mons. Antonio Bello erigeva la Comunità "Casa Betania" in "Associazione pubblica di fedeli"⁷: «Poiché è consuetudine nella Chiesa che gruppi di fedeli, laici e chierici insieme, formino associazioni che tramite l'azione comune, tendano all'incremento di una vita più perfetta, alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana, ma anche di altre opere di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà e di carità, animazione dell'ordine temporale mediante lo spirito cristiano, a norma del can. 312 del CIC, riconosco ufficialmente la presenza ed attività ecclesiale nella diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi dell'associazione "Casa Betania", erigendola come associazione pubblica di fedeli, formata da chierici e laici, con sede in Terlizzi alla via P. Fiore, 143. L'associazione "Casa Betania" che ha per scopo l'approfondimento della vita spirituale e religiosa, nonché del culto cattolico, avrà cura particolare di promuovere l'assistenza morale e religiosa dei giovani, nell'atteggiamento di semplicità e povertà tipico del carisma francescano, sempre aperto all'ispirazione dello Spirito Santo, e avendo come esempio la Vergine Maria, l'ancella del Signore. Approvo inoltre gli statuti dell'associazione e comunità "Casa Betania" che mi sono stati sottoposti e di cui allego al presente decreto copia da me sottoscritta e vidimata, e riconosco fr. Pancrazio N. Gaudio del Ordine dei Cappuccini, quale presidente della suddetta associazione. Concedo al P. Provinciale dei Cappuccini di Puglia di svolgere una speciale cura di animazione spirituale sia nella vita esterna che interna della associazione "Casa Betania". Qualora l'associazione ne faccia richiesta concedo il mio *nulla osta* a che l'associazione "Casa Betania" si affili all'Ordine dei Cappuccini, con tutte le conseguenze spirituali e giuridiche che ne derivassero. Faccio voti che la benedizione di Dio, la protezione della Vergine Maria, l'ancella del Signore e di Francesco di Assisi aiutino tutti i membri dell'associazione "Casa Betania" ad essere sempre fedeli al loro carisma».

Raggiunta nel frattempo un'adequata consistenza numerica ed una conveniente maturità spirituale, in data 30 novembre 1992 il Vescovo della Diocesi, a norma del can. 579 CIC e dell'art. 106 della Costituzione *Pastor bonus*⁸, consultava la Congre-

⁷ Ar.Gen., docc. A 8, A 9; *Luce e vita documentazione, pubblicazione ufficiale per gli atti della diocesi*, n. 1/88, 148-149.

⁸ GIOVANNI PAOLO II, Costituzione apostolica *Pastor bonus*, 28 giugno 1988, in AAS 80 (1988) 888.

gazione IVCSVA per l'erezione della Associazione in Istituto di vita consacrata di diritto diocesano, col nome di "Fraternità Francescana di Betania"⁹. Con lettera¹⁰ del 15 novembre 1994 si sollecitava il parere del Dicastero circa l'erezione della "Fraternità Francescana di Betania", o «nella forma di un unico Istituto, con due rami ben distinti e differenziati, o nella forma di due differenti Istituti»¹¹ e con lettera¹² della Santa Sede, datata Roma, 23 giugno 1995, si presentavano due possibilità: aspettare l'approvazione del Santo Padre delle conclusioni dello studio circa il can. 605 CIC, affidato ad una commissione post-sinodale; oppure procedere all'esame della pratica, in vista dell'erezione di due Istituti religiosi differenti, a norma del can. 579 CIC, pur conservando lo stesso carisma e la stessa spiritualità. Su suggerimento del Dicastero¹³ si preferiva la prima soluzione per facilitare il passaggio della Fraternità ad una forma di vita consacrata più conforme alla sua natura.

Nell'eventualità che si fosse preferita l'erezione di due Istituti religiosi differenti, a norma del can. 579 CIC, furono redatte le Costituzioni dei "Francescani di Betania"¹⁴ e delle "Francescane di Betania"¹⁵, ed inoltre furono stilati gli Statuti dell'associazione privata di fedeli "Fraternità Francescana di Betania"¹⁶, che avrebbe dovuto garantire una certa cooperazione fra l'Istituto maschile e quello femminile.

Il 29.12.1997, l'assemblea straordinaria dell'associazione¹⁷ modificava lo Statuto per adeguarlo al Decreto Legislativo del 14 novembre 1997, attuativo dell'articolo 3 della Legge 662/96, nonché alle nuove esigenze operative dell'Associazione. Con verbale di assemblea straordinaria, repertorio n. 14419, raccolta n. 4392, il 27.01.1998 l'assemblea modificava lo Statuto, con richiamo espresso alle norme di diritto canonico nell'articolo 12.

Con lettera datata Vaticano, 6 maggio 1998, prot. n. MM.2-1/98, la *Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae* comunicava di voler andare incontro al desiderio del Fondatore di riconoscere canonicamente la

⁹ Ar.Gen., doc. A 14, per le Costituzioni cfr. Ar.Gen., doc. A 22.13.

¹⁰ Ar.Gen., doc. A 29.

¹¹ Cfr. anche Ar.Gen., docc. A 30, A 31, A 32, A 33, A 34: essi contengono alcuni elementi dell'istruttoria.

¹² Ar.Gen., doc. A 42.

¹³ Ar.Gen., doc. A 55.

¹⁴ Ar.Gen., doc. A 48.

¹⁵ Ar.Gen., doc. A 45.

¹⁶ Ar.Gen., docc. A 49, A 50 e A 51.

¹⁷ *Verbale di assemblea straordinaria*, repertorio n. 14350, raccolta n. 4368.

“Fraternità Francescana di Betania” come un unico Istituto di vita consacrata, chiedendo all’uopo al Vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi lettere testimoniali e un aggiornamento della documentazione presentata a suo tempo.

Con lettera datata Vaticano, 5 dicembre 1998, prot. n. MM. 2-1/98, la Congregazione, esaminato attentamente il testo delle Costituzioni, rilevata la presenza di tutti gli elementi di vita consacrata richiesti dai canoni 573 ss. CIC, autorizzava il Vescovo diocesano a riconoscere, con un Suo Decreto, la “Fraternità Francescana di Betania” come Istituto di vita consacrata di diritto diocesano e ad approvare «per cinque anni *ad experimentum*» il testo delle Costituzioni: «Eccellenza, ci riferiamo alla pratica concernente l’Associazione pubblica denominata “Fraternità Francescana di Betania”, la cui Casa principale si trova nella Sua diocesi. La Fraternità è composta da due settori: uno dei Fratelli chierici e laici e l’altro delle Sorelle, che si consacrano a Dio mediante i voti pubblici di castità, povertà ed obbedienza e si dedicano alle opere di apostolato, secondo il diritto comune e proprio. Esaminato attentamente il testo delle Costituzioni, si è rilevato che vi sono tutti gli elementi di vita consacrata richiesti dai canoni 573 ss. Questo Dicastero, pertanto, autorizza Vostra Eccellenza a riconoscere, con un Suo Decreto, la “Fraternità Francescana di Betania” come Istituto di vita consacrata di diritto diocesano e ad approvare “per cinque anni *ad experimentum*” il testo delle Costituzioni che è stato già corretto dal medesimo Dicastero e che troverà allegato alla presente. Per quanto riguarda i membri del nuovo Istituto, è da tenere presente quanto segue: a) i voti perpetui o temporanei già fatti nella Fraternità, finora considerati come voti privati, con l’emissione del summenzionato Decreto verranno riconosciuti immediatamente come voti pubblici a tutti gli effetti canonici, purché siano stati fatti secondo le esigenze delle norme del Diritto comune e proprio; b) tutti i Chierici professi perpetui, con il medesimo Decreto, verranno incardinati nell’Istituto».

Con Decreto datato Molfetta 08.12.1998, prot. n. 115/98, il Vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi riconosceva la “Fraternità Francescana di Betania” come Istituto di vita consacrata di diritto diocesano ed approvava le Costituzioni «per cinque anni *ad experimentum*»¹⁸: «La “Fraternità Francescana di Betania”, composta da Fratelli, sia chierici che laici, e da Sorelle, che si consacrano a Dio mediante i voti di castità, povertà ed obbedienza, fu fondata dal Reverendo Padre Pancrazio Nicola Gaudio, o.f.m. capp. in Terlizzi, diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, ed

¹⁸ *Il riconoscimento della Fraternità Francescana di Betania*, in Luce e Vita 21 (1999) 6; cfr. CONFERENZA EPISCOPALE PUGLIESE, *Atlante degli Ordini, delle Congregazioni religiose e degli Istituti secolari in Puglia*, a cura di A. Ciaula e F. Sportelli, Modugno (Ba) 1999, 155-156.

eretta il 10 settembre 1987 in Associazione pubblica di Fedeli con la denominazione Comunità "Casa Betania" dal nostro predecessore Sua Eccellenza Mons. Antonio Bello di felice memoria. I membri vivono la loro vita consacrata sullo stile delle prime comunità cristiane e sull'esempio del serafico Padre San Francesco di Assisi e cercano di incarnare il fare di Marta e il silenzio di Maria, avendo come modello ed ispirazione la Vergine Madre, ancella del Signore. La Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, dopo avere esaminato attentamente il testo delle Costituzioni, con lettera prot. n. MM. 2-1/98 del 5 dicembre 1998, ha rilevato che vi sono tutti gli elementi di vita consacrata richiesti dai canoni 573 ss. e ci ha autorizzato a riconoscere la summenzionata Fraternità come Istituto di vita consacrata di diritto diocesano e ad approvare le Costituzioni "per cinque anni *ad experimentum*". Con il presente Decreto, pertanto, noi riconosciamo la "Fraternità Francescana di Betania", con sede principale nella nostra Diocesi, come Istituto di vita consacrata di diritto diocesano ed approviamo le Costituzioni come indicato dal medesimo Dicastero. Per quanto riguarda i membri del nuovo Istituto è da tenere presente quanto segue: a) i voti perpetui o temporanei già fatti nella Fraternità, finora considerati come voti privati, con l'emissione del presente Decreto verranno riconosciuti immediatamente come voti pubblici a tutti gli effetti canonici, purché siano stati fatti secondo le esigenze delle norme del Diritto comune e proprio; b) tutti i Chierici professi perpetui, con il medesimo Decreto, verranno incardinati nell'Istituto. Facciamo voti che i membri della "Fraternità Francescana di Betania" possano sempre meglio comprendere la loro particolare chiamata nella Chiesa e continuare a rin vigorire il loro fervore nella propria vita totalmente consacrata a Dio. Dato a Molfetta, l'8 dicembre 1998, Solennità della Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria»¹⁹.

2.2. Famiglia ecclesiale "Missione Chiesa-Mondo"

Sostanzialmente simile è stato l'iter giuridico della "Famiglia ecclesiale Missione Chiesa-Mondo", fondata dal Rev.mo Mons. Antonino Fallico. La "Famiglia ecclesiale" è composta da due rami principali: uno di Volontari Sacerdoti e laici celibi consacrati, l'altro di Volontarie nubili consacrate, che emettono i voti di castità, povertà, obbedienza ed un quarto voto di apostolato e pastorale; un terzo ramo, aggregato ai due precedenti rami è composto da coppie di sposi Volontarie impegnate, con promesse particolari e specifiche. Essa fu eretta in Associazione Pubblica di Fedeli il

¹⁹ Il riconoscimento, *ibid.*; F. M. LORUSSO, *Casa Betania: una perla per la Chiesa del duemila*, in Luce e Vita 21 (1999) 6; CONFERENZA EPISCOPALE PUGLIESE, *Atlante degli Ordini*, *ibid.*

31.05.1976 da S.E. Mons. Domenico Picchinenna, e successivamente si attivò presso la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica. La Congregazione, utilizzando il modello già collaudato con la “Fraternità Francescana di Betania”, con lettera prot. n. MC 1-1/97, datata Vaticano, 20 gennaio 2001, indirizzata a sua eccellenza mons. Luigi Bommarito, arcivescovo di Catania, Lo autorizzava a riconoscere, con un Suo Decreto, la “Famiglia Ecclesiale Missione Chiesa-Mondo” come Istituto di vita consacrata di diritto diocesano, ed approvava “per cinque anni *ad experimentum*” il testo delle Costituzioni, già corretto dal medesimo Dicastero: «Eccellenza, ci riferiamo alla pratica concernente l’Associazione pubblica di fedeli denominata “Famiglia Ecclesiale Missione Chiesa-Mondo”, la cui casa principale si trova nella Sua Arcidiocesi. Esaminato attentamente il testo delle Costituzioni, si è constatato che vi sono tutti gli elementi di vita consacrata richiesti dai canoni 573 ss. Questo Dicastero, pertanto, autorizza Vostra Eccellenza a riconoscere, con un Suo Decreto, la “Famiglia Ecclesiale Missione Chiesa-Mondo”, composta da due rami principali: uno dei Volontari Sacerdoti e laici celibi consacrati e l’altro delle Volontarie nubili consacrate, come Istituto di vita consacrata di diritto diocesano, al quale sono affiancati altri rami di coppie di sposi Volontarie impegnate e di Collaboratori, Cooperatori o Amici e ad approvare “per cinque anni *ad experimentum*” il testo delle Costituzioni, già corretto dal medesimo Dicastero, che Ella troverà allegato alla presente. Per quanto riguarda i membri dei due rami principali della Famiglia ecclesiale, è da tenere presente quanto segue: a) i voti perpetui o temporanei già fatti nell’Associazione, finora considerati come voti privati, con l’emissione del summenzionato Decreto verranno riconosciuti immediatamente come voti pubblici a tutti gli effetti canonici, purché siano stati fatti secondo le esigenze delle norme del Diritto comune e proprio; b) i Chierici incorporati nell’Istituto, con il medesimo Decreto, verranno incardinati nella Famiglia ecclesiale a norma delle Costituzioni. Infine, voglia l’Eccellenza Vostra inviare a questo Dicastero copia del Decreto che verrà da Lei emesso...»²⁰.

Consequentemente a tale autorizzazione, l’arcivescovo di Catania con decreto reg. n. 34, fol. 61, datato Catania 5.02.2001, riconosceva la “Famiglia ecclesiale Missione Chiesa Mondo” come Istituto di vita consacrata di diritto diocesano e ne approvava le Costituzioni *ad experimentum* per cinque anni: «Considerato che la “Famiglia ecclesiale Missione Chiesa-Mondo”, fondata dal Rev.mo Mons. Antonino Fallico ed eretta in Associazione Pubblica di Fedeli il 31/05/1976 da S.E. Mons.

²⁰ FAMIGLIA ECCLESIALE DI VITA CONSACRATA “MISSIONE CHIESA-MONDO”, *Costituzioni*, 5-6 (tale testo sarà successivamente indicato con la sigla Cost. MCM).

Domenico Picchinenna, è composta da due rami principali: uno di Volontari Sacerdoti e laici celibi consacrati, l'altro di Volontarie nubili consacrate, che emettono i voti di castità, povertà, obbedienza ed un quarto voto di apostolato e pastorale, secondo le proprie Costituzioni; un terzo ramo, aggregato ai due precedenti rami è composto da coppie di sposi Volontarie impegnate, con promesse particolari e specifiche, a collaborare con il carisma dell'Associazione. È prevista, inoltre, l'aggregazione di sacerdoti diocesani e laici ("Collaboratori", "Cooperatori" o "Amici"), che si impegnano a crescere nella perfezione cristiana nel mondo e a dare, secondo il proprio stato di vita, il loro tempo libero per l'animazione della pastorale parrocchiale; poiché i membri della Famiglia ecclesiale Missione Chiesa-Mondo intendono: incrementare, fondare ed animare piccole comunità ecclesiali; iniziare ed animare la pastorale parrocchiale; animare la pastorale vocazionale; stimolare e fomentare la vita contemplativa del clero e del laicato in stretta connessione con la vita attiva e missionaria della pastorale socio-ecclesiale; impegnarsi con i poveri, i deboli, gli emarginati; vista la lettera della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, prot. n. MC 1-1/97 del 20/01/2001, che, dopo aver esaminato attentamente il testo delle Costituzioni, ha constatato che vi sono tutti gli elementi richiesti dal cann. 573 e ss.; con il presente decreto riconosco la "Famiglia ecclesiale Missione Chiesa Mondo" come Istituto di vita consacrata di diritto diocesano, nei due rami principali e negli altri sopra meglio descritti, e ne approvo le Costituzioni *ad experimentum* per cinque anni, ad onore e gloria della Trinità adorabilissima. Per quanto riguarda i membri è da tenere presente: a) i voti perpetui o temporanei già fatti dai membri dei due rami principali e finora considerati voti privati, con il presente decreto vengono riconosciuti come voti pubblici a tutti gli effetti canonici, purché siano stati fatti a norma del Diritto comune e proprio; b) i Chierici incorporati nell'Istituto, con il medesimo decreto vengono incardinati nella Famiglia ecclesiale, a norma delle Costituzioni. Mentre invoco sulla Famiglia ecclesiale Missione Chiesa-Mondo ogni grazia e benedizione dal Signore, l'affido alla protezione della Vergine e Martire Agata, nostra Patrona. Dato a Catania, dalla sede Metropolitana, il giorno 5 febbraio dell'anno del Signore 2001, Solennità di S. Agata V. e M.»²¹.

²¹ Cost. MCM, 7-8.

3. Il diritto proprio

Nel Codice sussiste l'espressione «diritto proprio» ed indica il diritto con il quale si regge un Istituto di vita consacrata o una Società di vita apostolica. Le norme che concorrono a formare il diritto proprio sono riconducibili a due diversi generi di testi normativi: il «codice fondamentale o costituzioni» e gli «altri codici». Il primo contiene le norme fondamentali²², i secondi le norme non contenute nel testo fondamentale²³. Il codice fondamentale può prendere anche il nome di “regola”, oppure di “costituzioni”, o di “regola e costituzioni”, o di “regola e vita”, o di “la nostra regola” o altre denominazioni simili. Per i codici complementari si riscontrano invece denominazioni come “direttorio”, “statuti”, “codice aggiunto”, “libro delle tradizioni e dei decreti”, ecc. Le Costituzioni, proprio perché contengono le norme fondamentali, necessitano di una garanzia di particolare stabilità e quindi devono essere approvate, sia nella prima redazione che nelle modifiche, oltre che dal capitolo generale, anche dalla competente autorità ecclesiastica²⁴, mentre per i codici complementari si richiede che vengano approvati solo dal capitolo generale²⁵. A norma dei cann. 578 e 587 CIC, relativi agli Istituti di vita consacrata, le costituzioni devono contenere le norme su: 1. il patrimonio dell'Istituto; 2. il governo; 3. la disciplina dei membri; 4. l'incorporazione e la formazione dei membri; 5. l'oggetto proprio dei sacri vincoli.

Le Costituzioni della “Fraternità Francescana di Betania” si compongono di 10 capitoli, per un totale di 227 articoli: I: Il carisma della nostra vita (artt. 1-22); II: La struttura e il governo della nostra vita (artt. 23-71); III: L'ammissione alla nostra vita e la formazione nella nostra vita (artt. 72-126); IV: La nostra vita in Fraternità (artt. 127-140); V: La nostra vita di orazione e di penitenza (artt. 141-168); VI: La nostra vita in povertà (artt. 169-177); VII: La nostra vita in obbedienza (artt. 178-213); VIII: La nostra vita in castità (artt. 214-221); IX: Separazione dalla Fraternità (artt. 222-223); X: Obbligo delle Costituzioni (artt. 224-227).

Le Costituzioni della “Famiglia ecclesiale Missione Chiesa-Mondo” si compongono di 11 capitoli, per un totale di 159 articoli: I: Natura, finalità e forma di vita della Famiglia ecclesiale di vita consacrata “Missione Chiesa-Mondo” (artt. 1-10); II: La no-

²² Cfr. can. 587 § 1 CIC.

²³ Can. 587 § 4 CIC.

²⁴ Can. 587 § 2 CIC.

²⁵ Can. 587 § 4 CIC.

stra spiritualità (artt. 11-15); III: Vita di preghiera (artt. 16-23); IV: Vita consacrata con voto di povertà castità obbedienza e apostolato (artt. 24-57); V: Piccole unità familiari (artt. 58-66); VI: Servizio specifico (artt. 67-84); VII: Ammissione formazione ed emissione dei voti (artt. 85-106); VIII: Organizzazione interna (artt. 107-144); IX: Gestione economica (artt. 145-154); X: Separazione dalla famiglia ecclesiale (artt. 155-156); XI: obbligo delle costituzioni (artt. 157-159). Inoltre è inserita una “sezione complementare alle costituzioni” per a) le coppie impegnate con le promesse (artt. 1-24); b) collaboratori della famiglia ecclesiale (artt. 25-30).

4. Definizione e statuto giuridico

La Fraternità Francescana di Betania così è definita dall'art. 1 delle costituzioni: «La Fraternità Francescana di Betania è un Istituto di vita consacrata di Diritto diocesano, che sullo stile delle prime comunità cristiane, illuminata dallo Spirito Santo, sull'esempio del serafico padre san Francesco, cerca di incarnare il fare di Marta e il silenzio di Maria, avendo come modello ed ispirazione la Vergine Madre, ancella del Signore. La Fraternità è composta da fratelli, sia chierici che laici, e da sorelle, che si consacrano a Dio mediante i voti pubblici di castità, povertà ed obbedienza e si dedicano alle opere di apostolato, secondo il Diritto comune e proprio».

La “Famiglia ecclesiale Missione Chiesa-Mondo” è definita e descritta dagli artt. 1 e 3 nel modo seguente: «Art. 1. La “Missione Chiesa-Mondo”, sotto la speciale cura del Vescovo diocesano (cfr. can. 594) costituisce una Famiglia ecclesiale di vita consacrata composta da due rami distinti e autonomi, ma complementari e correlati tra loro: Volontari “sacerdoti” e laici celibi consacrati e Volontarie nubili “consacrate”, con i voti pubblici di povertà, castità, obbedienza e di apostolato, secondo il diritto universale della Chiesa e le presenti Costituzioni»; «Art. 3. Ai due rami della Famiglia ecclesiale inoltre è aggregato un terzo gruppo di Volontari “impegnati” formato da coppie di coniugi, che s'impegnano con le promesse di povertà, castità, obbedienza e di apostolato, secondo le presenti Costituzioni, tenendo presente il proprio stato».

Perciò le Costituzioni di entrambe le realtà iniziano con interessantissime affermazioni e cioè che: «La Fraternità Francescana di Betania è un Istituto di vita consacrata...», e che «La “Missione Chiesa-Mondo”, sotto la speciale cura del Vescovo diocesano costituisce una Famiglia ecclesiale di vita consacrata», peraltro anch'essa espressamente definita dal decreto di riconoscimento come “Istituto di vita con-

sacrata di diritto diocesano”: cioè in entrambi i casi registriamo un “Istituto di vita consacrata di diritto diocesano” senza specificare se si tratta di Istituto religioso o Istituto secolare.

Il fatto che la Santa Sede «autorizzi» il Vescovo Diocesano a «riconoscere» un “Istituto di vita consacrata di diritto diocesano” è già un importante atto di novità giuridica nell’ambito dell’applicazione delle norme codiciali sugli Istituti di vita consacrata.

Infatti il Codice di diritto canonico, nella III parte (cann. 573-746 CIC) del II libro *De Populo Dei*, tratta degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica e tale parte è divisa in due sezioni. La prima sezione concerne gli Istituti di vita consacrata ed è divisa in tre titoli: 1. Norme comuni; 2. Gli Istituti religiosi; 3. Gli Istituti secolari. La seconda sezione concerne esclusivamente le Società di vita apostolica. Elementi caratterizzanti gli Istituti religiosi sono i voti pubblici²⁶, la vita fraterna in comune, e la separazione dal mondo²⁷; per gli Istituti secolari, invece, sono i vincoli sacri diversi dai voti pubblici²⁸, la vita fraterna ma non in comune²⁹, la santificazione del mondo è *ab intus*³⁰. Laddove, invece, l’aggregazione contenesse diversità dalla disciplina generale, la possibilità di nuove o diverse forme di vita consacrata è prevista dal can. 605³¹. E questo sembra essere proprio il caso sia della “Fraternità Francescana di Betania” che della “Famiglia ecclesiale Missione Chiesa-Mondo”. Infatti in entrambe sussiste la compresenza in un unico Istituto sia dei consacrati, tanto chierici che laici, sia delle consacrate, e tale compresenza non è ammissibile per un Istituto religioso o un Istituto secolare, e inoltre “Famiglia ecclesiale Missione Chiesa-Mondo” prevede voti pubblici come un Istituto religioso, la secolarità³² come un Istituto secolare e il fine apostolico con l’impegno di apostolato³³ avvicinandosi in ciò alle Società di vita apostolica.

Sicuramente sono queste delle modalità innovative rispetto al panorama consueto della vita consacrata. Percorriamo ora il ragionamento codiciale e vediamo come

²⁶ Cfr. can. 607 § 2 CIC.

²⁷ Cfr. can. 607 § 3 CIC.

²⁸ Cfr. can. 712 CIC.

²⁹ Cfr. can. 714 CIC.

³⁰ Cfr. can. 710 CIC.

³¹ Can. 605 CIC.

³² Cfr. artt. 67-74 Cost. MCM; art. 67: «I volontari della Famiglia ecclesiale di vita consacrata “Missione Chiesa-Mondo” si impegnano a vivere i consigli evangelici secondo lo spirito della secolarità...».

³³ Cfr. artt. 51-57 e 75-84 Cost. MCM.

sia stato possibile addivenire all'approvazione-erezione di questo Istituto diverso da quello religioso o secolare.

Il can. 573 § 1 CIC definisce la vita consacrata come una forma stabile di vita in cui si risponde a una vocazione trinitaria, cioè ci si dona al Padre per mezzo della sequela di Gesù nello Spirito Santo; si tende alla perfezione della carità; si preannuncia la gloria futura: mediante la professione dei consigli evangelici.

Il can. 573 § 2 CIC definisce gli Istituti di vita consacrata (Istituti religiosi-Istituti secolari) nelle loro caratteristiche comuni: erezione, vincoli sacri, leggi proprie. Tale definizione vale solo per gli Istituti religiosi e per gli Istituti secolari; infatti già non vale più per le Società di vita apostolica che assumono i consigli evangelici ex can. 731 § 2 CIC, perché non hanno vincoli sacri, ma vincoli privati.

Il soggetto competente per l'approvazione di un Istituto è la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica o le altre Congregazioni competenti.

Infatti, secondo la Costituzione *Pastor bonus*³⁴, ex art. 105, «compito proprio della congregazione è di promuovere e di regolare la pratica dei consigli evangelici, come viene esercitata nelle forme approvate di vita consacrata» e, quindi, in quelle che il CIC consente che siano approvate; ex art. 110, «alla congregazione sono anche soggette la vita eremitica, l'ordine delle vergini e le associazioni di queste, e le altre forme di vita consacrata»; e, ex art. 111, «la sua competenza si estende anche ai terzi ordini, nonché alle associazioni dei fedeli, che vengono erette con l'intento che, dopo la necessaria preparazione, possano divenire un giorno Istituti di vita consacrata o società di vita apostolica» o – con un'interpretazione estensiva – nuove forme di vita consacrata.

La Sede Apostolica ha il diritto di erigere direttamente un nuovo Istituto di vita consacrata, ma ormai, secondo prassi consolidata, ogni nuovo Istituto inizia con il diventare di diritto diocesano.

Il Vescovo diocesano, nel compito di discernere i nuovi doni di vita consacrata e, più in generale, qualunque dono di vita consacrata, e di favorire in sommo grado le vocazioni a tale vita, può erigere nuovi Istituti di vita consacrata. Inizialmente il Vescovo diocesano potrà tutelare tale realtà costituendo un'associazione di fedeli, pubblica o privata, nella quale già si sperimentano gli elementi identificativi di una forma di vita consacrata. Queste tappe successive, che ovviamente non sono tutte necessarie, consentono la redazione e la revisione degli statuti dell'associazione. Quando sarà sicuro di trovarsi di fronte a un dono dello Spirito alla Chiesa, potrà eri-

³⁴ GIOVANNI PAOLO II, Costituzione apostolica *Pastor bonus*, 28 giugno 1988, in AAS 80 (1988) 888.

gere l'Istituto con decreto formale, accompagnato dall'approvazione delle Costituzioni, purché venga consultata la Sede Apostolica. La consultazione della Santa Sede avviene tramite la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica oppure, nei casi in cui sono competenti, la Congregazione per la evangelizzazione dei popoli o la Congregazione per le Chiese orientali. Tale consultazione, che precede il decreto episcopale di erezione, poiché nel can. 579 CIC è presente la particella *dummodo*, è richiesta per la validità dell'atto, in forza del can. 39 CIC. La Congregazione analizza la fattispecie e, in caso positivo, concede al Vescovo il proprio parere con tutte quelle specificazioni, prescrizioni, direttive, concessioni di facoltà eventualmente necessarie per la vita autonoma del nuovo Istituto.

È proprio in questa fase che la Sede Apostolica, avendo la possibilità di esaminare le Costituzioni, potrà valutare o meno il caso, stabilendo in quale ipotesi di vita consacrata ci si trova. È in questa fase che la Congregazione competente interviene per approvare o meno la nuova forma. Ed è su questo intervento che il Vescovo della sede principale non potrà agire ex can. 595 § 1 CIC, costituendo elemento approvato dalla Sede Apostolica, che non si può modificare senza il suo benestare ex can. 583 CIC. È evidente che se l'Istituto fosse eretto-approvato direttamente dalla Sede Apostolica l'effetto costitutivo sarebbe immediato.

A questo punto è bene aver presente che gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica possono trovare una classificazione in ordine alla specie in Istituti di diritto pontificio o di diritto diocesano:

- Si definiscono di diritto pontificio gli Istituti eretti oppure approvati con decreto formale dalla Santa Sede³⁵ e, soggetti in modo esclusivo e immediato alla Santa Sede per quello che riguarda il regime interno e la disciplina³⁶, il che esclude ogni ingerenza da parte dei Vescovi diocesani, che possono interferire solo a norma del diritto³⁷; di essi è conservata e tutelata dalla stessa Santa Sede e dagli ordinari dei luoghi la giusta autonomia di vita, specialmente di governo, riconosciuta dal can. 586 CIC. Ex can. 605 CIC, l'approvazione di nuove forme di vita consacrata è riservata unicamente alla Sede Apostolica.

- Si definiscono di diritto diocesano gli Istituti che, eretti dal Vescovo diocesano, non hanno ottenuto dalla Santa Sede il decreto di approvazione³⁸. Ferma restando

³⁵ Can. 589 CIC.

³⁶ Can. 593 CIC: «Fermo restando il disposto del can. 586, gli Istituti di diritto pontificio sono soggetti in modo immediato ed esclusivo alla potestà della Sede Apostolica in quanto al regime interno e alla disciplina».

³⁷ Can. 397 § 2 CIC.

³⁸ Can. 579 e 589 CIC.

la giusta autonomia di vita e di governo di cui al can. 586 CIC, che gli stessi ordinari dei luoghi debbono conservare e tutelare, gli Istituti di diritto diocesano rimangono sotto la speciale cura dei Vescovi diocesani, sia quello della sede principale che gli altri dove l'Istituto ha delle Case³⁹, ai quali sono riconosciute particolari competenze determinate dal diritto e cioè quelle previste dai cann. 595, 625 § 2, 628 § 2 n. 2 CIC.

Orbene, sia la "Fraternità Francescana di Betania" che la "Famiglia ecclesiale Missione Chiesa-Mondo" sono definiti dai Decreti episcopali dell'8.12.1998 e del 5.02.2001 e dalle Costituzioni come «Istituto di vita consacrata di diritto diocesano», e perciò sono «sotto la speciale cura del Vescovo diocesano». Tuttavia in entrambi i casi il Vescovo della sede principale ha «riconosciuto» con decreto gli Istituti, mentre è la Santa Sede che ha «autorizzato» il Vescovo a riconoscere con decreto le realtà come Istituti di vita consacrata di diritto diocesano e ad approvare «per cinque anni *ad experimentum*» il testo delle Costituzioni, già corretto dal Dicastero. Sicché il Dicastero non ha rilasciato un semplice parere di risposta ad una consultazione ex can. 579 CIC, ma è intervenuto con una "approvazione", ponendo poi l'Istituto sotto la speciale cura del Vescovo diocesano. Sembrerebbe perciò sussistere l'applicazione di quella "approvazione", di cui al can. 605 CIC, riservata alla Santa Sede, di forme nuove o diverse di vita consacrata. Esse, pur possedendo gli elementi di vita consacrata di cui ai cann. 573 ss. CIC, presentano caratteristiche proprie e qualificanti che ne impediscono la sussunzione nella tipologia o degli Istituti religiosi ex cann. 607 ss. CIC, o degli Istituti secolari ex cann. 710 ss. CIC

Esattamente ciò che, per i motivi suddetti, è avvenuto per i due Istituti oggetto della nostra ricerca.

5. Il patrimonio degli istituti

5.1. Fraternità Francescana di Betania

Nella realtà evangelica di Betania centrali sono le figure di Marta e Maria, sorelle di Lazzaro⁴⁰ e residenti a Betania⁴¹, che hanno avuto nella tradizione cristiana un ampio sviluppo teologico-spirituale a motivo dell'episodio narrato in Lc 10,38-42,

³⁹ Can. 594 CIC: «L'Istituto di diritto diocesano, fermo restando il can. 586, rimane sotto la speciale cura del Vescovo diocesano».

⁴⁰ Lc 10,28-38; Gv 11,1-3.

⁴¹ Gv 11,1.

tratteggiando Marta come prototipo della persona attiva e Maria come quello della persona contemplativa. In realtà, da Gv 11,17-44 risulta che Marta non ignora e non tralascia la parte di Maria: va incontro a Gesù⁴², dicendogli tutta la sua fede e fiducia in Lui⁴³ e ricevendo per questo la rivelazione su Cristo «risurrezione e vita»⁴⁴. Su tale base biblica si fonda il carisma o patrimonio della Fraternità. Infatti la “Fraternità Francescana di Betania” sullo stile delle prime comunità cristiane, illuminata dallo Spirito Santo, sull’esempio del serafico padre san Francesco, cerca di incarnare il fare di Marta e il silenzio di Maria, avendo come dolce modello ed ispirazione la Vergine Madre, ancella del Signore⁴⁵. Le componenti della sua spiritualità sono le seguenti: a) Una spiritualità di accoglienza nei confronti di Gesù e dei Dodici, sacramentalmente rappresentati dai membri della Chiesa e dai poveri; b) Una spiritualità incentrata sull’ascolto della Parola e sulla Preghiera; c) Una spiritualità che si esprime in una molteplice diaconia, quale è suggerita dalle forme di povertà che sono presenti nella società di oggi; d) Una spiritualità di speranza, fondata sulla fede nella Risurrezione di Gesù, di cui si approfondisce sempre il Mistero e soprattutto si offrono segni concreti nella vita quotidiana⁴⁶. Il silenzio orante di Maria a Betania e la diaconia accogliente di sua sorella Marta si fondono mirabilmente in Maria di Nazareth, che è di dolce modello e di ispirazione⁴⁷. Accanto a quest’ultima connotazione mariana, nel patrimonio della “Fraternità Francescana di Betania”, si riscontra il collegamento con il “Rinnovamento nello Spirito”⁴⁸, con san Pio da Pietrelcina⁴⁹, con san Francesco⁵⁰, e l’obbligo alla comunione ecclesiale, interna ed esterna⁵¹.

⁴² Gv 11,20.

⁴³ Gv 11,21-22.

⁴⁴ Gv 11,25-26.

⁴⁵ Art. 1, c. 1, Cost. Fraternità Francescana di Betania (tale testo sarà successivamente indicato con la sigla Cost. FFB).

⁴⁶ Cfr. art. 5, Cost. FFB.

⁴⁷ Cfr. art. 6-10, Cost. FFB.

⁴⁸ Artt. 11-14, Cost. FFB; cfr. G. C. ROCCA, *Nuove forme di vita consacrata*, in Vita pastorale 12 (1993) 121; T. GOFFI, *La spiritualità contemporanea*, vol. 8 della *Storia della Spiritualità*, Bologna 1987, 319; L. PREZZI, *Rinnovamento nello Spirito: il riconoscimento*, in Il Regno-attualità 4 (1996) 89; D. FOGLIO, *Un canto di giubilo. 25 anni del “Rinnovamento nello Spirito”*, intervista di Saverio Gaeta, Milano 1996, 28-31.

⁴⁹ Art. 16, Cost. FFB.

⁵⁰ Art. 15, Cost. FFB.

⁵¹ Artt. 17-22, Cost. FFB.

5.2. Famiglia ecclesiale “Missione Chiesa-Mondo”

La spiritualità dei Volontari “Missione Chiesa-Mondo”, una ed unica per tutta la Famiglia ecclesiale, è incentrata sulla consacrazione trinitaria e si basa sulla comunione trinitaria (Gv 14,23): dal Padre i Volontari attingono la paternità-maternità generante ed educante (Os 11,3-4), dal Figlio i Volontari attingono la fraternità redentiva (Gv 10,10), dallo Spirito i Volontari attingono la forza della testimonianza profetica (At 1,8). Detta spiritualità trinitaria ha come icona permanente e motivo dominante il Triduo pasquale intimamente legato alla Domenica di Risurrezione⁵².

I Volontari della “Missione Chiesa-Mondo” si pongono nella Chiesa come comunità di consacrati, che intende mettersi al servizio della pastorale parrocchiale decentrata in molteplici ma complementari comunità «a misura d'uomo» intese come articolazioni più piccole della stessa parrocchia (cfr. *Redemptoris missio* 51). I Volontari, pertanto, si propongono di incrementare ed animare gruppi e piccole comunità ecclesiali, con le quali animano la pastorale parrocchiale attraverso il progetto «parrocchia comunione di comunità», di promuovere la dimensione vocazionale contemplativa e ministeriale del laicato e di impegnarsi con i poveri, i deboli, gli emarginati, riconoscendo in essi il segno della passione umana vissuta e risolta da Cristo⁵³.

I Volontari totalmente votati alla causa della missione ecclesiale, suscitano e stimolano iniziative atte a realizzare «l'intima unione della Chiesa con l'intera famiglia umana» (GS, 1) nel dialogo, nella collaborazione e nella complementarità intorno ai bisogni del popolo di Dio. La missione, pertanto, viene concepita non come elemento aggiuntivo o complementare dell'essere della Chiesa o dell'essere delle comunità e degli stessi battezzati, ma come elemento originario e costitutivo. Senza missione, infatti, non c'è Chiesa né autentico impegno cristiano⁵⁴.

Inoltre, i Volontari della Famiglia ecclesiale di vita consacrata “Missione Chiesa-Mondo” si impegnano a vivere i consigli evangelici secondo lo spirito della secolarità⁵⁵. I Volontari laici (Consacrate e Impegnati) sono chiamati a portare il carico della secolarità, che consiste nel «cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio...» (LG, n. 31b)⁵⁶.

⁵² Cfr. artt. 9, 11-15, Cost. MCM.

⁵³ Cfr. artt. 5-8, Cost. MCM.

⁵⁴ Art. 10, Cost. MCM.

⁵⁵ Cfr. artt. 67-74, Cost. MCM.

⁵⁶ Art. 68, Cost. MCM.

I Volontari Sacerdoti vivono il loro Sacerdozio nella «secolarità», ossia nel rapporto col «secolo» cioè col mondo. «L'ordine sacro lascia intatta l'indole secolare della vostra vocazione», ha detto ad un gruppo di Sacerdoti «consacrati» Paolo VI il 20.9.72⁵⁷.

L'impegno specifico della Famiglia ecclesiale di vita consacrata "Missione Chiesa-Mondo" consiste nel vivere e aiutare a vivere il cristianesimo a livello comunitario attraverso la creazione di piccole comunità «a misura d'uomo», denominate anche «comunità ecclesiali di base»⁵⁸ in seno al popolo di Dio sia nelle parrocchie sia nei quartieri delle città o nelle zone rurali, in comunione con i Pastori locali⁵⁹.

In particolare i Volontari si impegnano: a) ad incrementare, fondare, animare piccole comunità ecclesiali che siano luoghi di ascolto della «Parola di Dio» (Bibbia) e della «parola dell'uomo» (problemi spirituali, culturali, sociali, politici, economici degli uomini di oggi), e strumenti della rivalutazione e formazione del laicato; b) ad iniziare ed animare il progetto «parrocchia comunione di comunità»; c) a presentare e animare una specifica catechesi vocazionale in chiave biblica secondo le indicazioni del Magistero a partire dagli stessi catechismi che gli Episcopati indicano per le Chiese locali; d) ad incrementare ed animare la pastorale comunitaria per tutte le vocazioni all'interno delle piccole comunità ecclesiali come in tutte le comunità delle varie Chiese locali; e) a stimolare e fomentare la vita contemplativa del clero e del laicato in stretta connessione con la vita attiva e missionaria della pastorale socio-ecclesiale; f) ad incrementare ed animare concretamente, attraverso le piccole comunità ecclesiali la promozione integrale dei poveri, degli ultimi, degli emarginati, affinché i poveri non siano oggetti da assistere, ma soggetti da promuovere anzi atti a promuovere se stessi e gli altri⁶⁰.

L'animazione comunitaria o missione apostolica è frutto di un «invio» da parte della Famiglia ecclesiale⁶¹.

Il Sacerdote della «Missione Chiesa-Mondo» in virtù del sacramento dell'Ordine, è chiamato a fare «crescere, santificare e governare» la comunità cristiana (cfr. PO, 1.2). All'interno delle varie piccole comunità ecclesiali egli si realizza: 1. con l'esercizio costante del ministero della Parola del Signore; 2. con l'amministrazione dei sa-

⁵⁷ Art. 69, Cost. MCM.

⁵⁸ Cfr. PAOLO VI, *Evangelii nuntiandi*, n. 58; GIOVANNI PAOLO II, *Christifideles laici*, n. 26; *Redemptoris missio*, n. 51.

⁵⁹ Art. 75, Cost. MCM.

⁶⁰ Art. 78, Cost. MCM.

⁶¹ Art. 79, Cost. MCM.

cramenti; 3. con la direzione spirituale; 4. con il prestare servizio pastorale in modo particolare nelle parrocchie⁶².

Il Volontario definitivamente incorporato nella Famiglia ecclesiale, con l'ordinazione diaconale viene incardinato come chierico nella stessa Famiglia⁶³.

Il ruolo, invece, della Volontaria consacrata è un ruolo «educativo» nei confronti del laicato⁶⁴.

6. Il governo della "Fraternità Francescana di Betania"

Nel capitolo II, titolo II, sezione I, parte III del libro II del Codice di diritto canonico, il legislatore stabilisce le norme relative all'autorità interna dell'Istituto religioso, distinguendo autorità di natura personale, cioè Superiori e i consigli⁶⁵, e autorità di natura collegiale, cioè i capitoli⁶⁶.

Nella "Fraternità Francescana di Betania" organi e uffici dell'Istituto sono⁶⁷: 1) il Capitolo generale; 2) il Superiore generale; 3) il vicario del Superiore generale; 4) il Consiglio del Superiore generale o Consiglio direttivo; 5) il segretario generale; 6) l'economo generale. Mentre organi e uffici delle singole Case sono⁶⁸: 1) il Capitolo locale; 2) il Superiore locale; 3) il vicario del Superiore locale; 4) il segretario locale; 5) l'economo locale. E si specifica che gli uffici dell'Istituto vengono conferiti o per elezione o per nomina. In vista del bene dell'Istituto si può fare una conveniente preconsultazione su persone da eleggere, si deve fare su persone da nominare⁶⁹.

⁶² Art. 82, Cost. MCM.

⁶³ Art. 83, Cost. MCM.

⁶⁴ Art. 84, Cost. MCM.

⁶⁵ Cann. 617-630 CIC.

⁶⁶ Cann. 631-633 CIC.

⁶⁷ Art. 23, Cost. FFB.

⁶⁸ Art. 24, Cost. FFB.

⁶⁹ Art. 25, Cost. FFB.

⁷⁰ Art. 26, Cost. FFB.

6.1. Il Governo generale

6.1.1. Il Capitolo generale

Nella Fraternità, il Capitolo generale ha nell'Istituto la suprema autorità durante le sessioni⁷⁰. Esso è composto da tutti i membri professi perpetui⁷¹, i quali hanno voce attiva e passiva, secondo le Costituzioni⁷². Esso si riunisce ogni sei anni e quando si rende vacante l'ufficio di Superiore generale.

Il Superiore generale convoca il Capitolo generale ordinario, previo avviso al Vescovo della diocesi della sede principale e, qualora si celebri altrove, anche al Vescovo di quella diocesi. Il Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio e previo avviso al Vescovo della diocesi ove si trova la sede principale dell'Istituto, può convocare un Capitolo generale straordinario per trattare affari urgenti ed importanti dell'Istituto. Nella lettera convocatoria sono indicati lo scopo, la data del Capitolo generale e la richiesta di preghiere per il buon esito del medesimo Capitolo⁷³. Al Capitolo generale compete soprattutto: tutelare il patrimonio spirituale dell'Istituto e promuovere un adeguato rinnovamento che ad esso si armonizzi; eleggere il Superiore generale ed il suo Consiglio, trattare gli affari di maggiore importanza e inoltre emanare norme, che tutti sono tenuti ad osservare⁷⁴. Le Comunità locali e i singoli membri di voti perpetui possono liberamente far pervenire al Capitolo generale le proprie osservazioni e proposte⁷⁵. Tutti i capitolari devono essere tempestivamente informati sull'elenco dei temi preparato dal Superiore generale⁷⁶.

Per quanto concerne gli atti del Capitolo e degli altri organi collegiali: a) se si tratta di elezioni, ha forza di diritto ciò che, presente la maggior parte di quelli che devono essere convocati, piace alla maggioranza assoluta di coloro che sono presenti; dopo due scrutini inefficaci, la votazione verte sopra i due candidati che hanno ottenuto la maggior parte dei voti, o, se sono parecchi, sopra i due più anziani per professione perpetua e, se emisero la professione nello stesso giorno, i due più anziani di età; dopo il terzo scrutinio, se rimane la parità, si ritiene eletto colui che è più anziano per professione perpetua e, se emisero la professione nello stesso giorno, il più

⁷¹ Art. 27, c. 1 (Norma transitoria), Cost. FFB.

⁷² Art. 27, c. 2, Cost. FFB.

⁷³ Art. 28, Cost. FFB.

⁷⁴ Art. 29, Cost. FFB.

⁷⁵ Art. 30, Cost. FFB; cfr. can. 631, § 3 CIC.

⁷⁶ Art. 31, Cost. FFB.

anziano di età; b) se si tratta di altri affari, ha forza di diritto ciò che, presente la maggior parte di quelli che devono essere convocati, piace alla maggioranza assoluta di coloro che sono presenti; che se dopo due scrutini i suffragi sono uguali, il Superiore generale può dirimerne la parità con un suo voto. c) Ciò che poi tocca tutti come singoli, da tutti deve essere approvato. d) Per modificare le Costituzioni è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei presenti e l'approvazione del Vescovo della diocesi ove si trova la sede principale dell'Istituto⁷⁷.

Per la validità degli atti del Capitolo generale, si richiede la convocazione di tutti i membri aventi diritto e la presenza di almeno due terzi⁷⁸. Spetta al Superiore generale il compito di presiedere e coordinare lo svolgimento dei lavori del Capitolo generale, eccettuata la votazione relativa alla sua elezione, che viene presieduta dal Vescovo della diocesi ove si celebra il Capitolo⁷⁹.

6.1.2. Il Superiore generale. La provvisione dell'ufficio

Le Costituzioni stabiliscono che il Superiore generale è eletto dal Capitolo generale⁸⁰ e per la validità della sua elezione si richiede la convocazione di tutti i membri aventi diritto e la presenza di almeno due terzi⁸¹ e ha forza di diritto ciò che è piaciuto alla maggioranza assoluta di coloro che sono presenti; dopo due scrutini inefficaci, la votazione verte sopra i due candidati che hanno ottenuto la maggior parte dei voti, o, se sono parecchi, sopra i due più anziani per professione perpetua e, se emisero la professione nello stesso giorno, i due più anziani di età; dopo il terzo scrutinio, se rimane la parità, si ritiene eletto colui che è più anziano per professione perpetua e, se emisero la professione nello stesso giorno, il più anziano di età⁸². Se il Superiore generale neo-eletto accetta l'ufficio, il Presidente lo proclama eletto⁸³. Spetta al Superiore generale il compito di presiedere e coordinare lo svolgimento dei lavori del Capitolo generale, eccettuata la votazione relativa alla sua elezione, che viene presieduta dal Vescovo della diocesi ove si celebra il Capitolo⁸⁴. Il Superiore ge-

⁷⁷ Art. 32, Cost. FFB.

⁷⁸ Art. 33, c. 1, Cost. FFB.

⁷⁹ Art. 33, c. 3, Cost. FFB.

⁸⁰ Art. 29, Cost. FFB.

⁸¹ Art. 33, c. 1, Cost. FFB.

⁸² Art. 32 a, Cost. FFB.

⁸³ Art. 33, c. 2, Cost. FFB.

⁸⁴ Art. 33, c. 3, Cost. FFB.

nerale dura in carica sei anni e può essere confermato solo per un altro sessennio consecutivo⁸⁵. Il Superiore generale deve essere un presbitero professore perpetuo da almeno cinque anni⁸⁶.

6.1.3. *La potestà*

Il Superiore generale ha potestà, da esercitare secondo il diritto comune e le Costituzioni, su tutta la Fraternità, su tutte le Case e su tutti i membri. Il Superiore generale è denominato Superiore maggiore, perché governa l'intero Istituto.

Oltre agli altri compiti stabiliti dal diritto comune, al Superiore generale spetta particolarmente:

a) Organizzare la vita e le attività spirituali, culturali e apostoliche; presiedere il Capitolo generale; rappresentare ufficialmente la Fraternità e assicurare le buone relazioni con le autorità ecclesiastiche delle diocesi dove vivono e lavorano i fratelli e le sorelle; rappresentare legalmente l'Istituto e firmare gli atti di ordinaria amministrazione; visitare almeno ogni 3 anni o più spesso tutte le Case della Fraternità; trasferire i fratelli e sorelle da una Casa all'altra, previa consultazione con il Superiore locale; presentare al Capitolo generale una breve relazione sullo stato e sulla vita della Fraternità; preparare l'elenco dei temi da trattare al Capitolo Generale; informarsi con cura se coloro che si devono ammettere nell'Istituto hanno i requisiti richiesti dal diritto universale e proprio per la loro valida e lecita ammissione; ricevere la domanda scritta degli aspiranti che desiderano entrare a far parte della Fraternità; ammettere al prenoviziato; ricevere in nome della Chiesa i voti dei profittenti; determinare il tempo durante il quale emettere la professione temporanea dei voti, in accordo con lo stesso novizio; determinare il tempo in cui emettere la professione perpetua, udito lo stesso profittente; rilasciare il permesso ai membri per un'assenza prolungata dalla propria Casa; provvedere legittimamente alle necessità dei singoli membri; fornire il consenso per modificare gli atti con cui i membri professi, prima della professione temporanea, cedono ad altri l'amministrazione dei beni patrimoniali di cui sono proprietari e dispongono del loro uso e usufrutto; fornire il consenso per modificare il testamento valido agli effetti civili redatto dai membri prima della professione perpetua; rilasciare la licenza affinché i professi perpetui che lo volessero compiano la rinuncia a tutti i loro beni o a parte di essi, possi-

⁸⁵ Art. 34, Cost. FFB.

⁸⁶ Art. 35, Cost. FFB.

bilmente in forma valida anche secondo il diritto civile; dispensare temporaneamente da qualche norma disciplinare delle Costituzioni sia i singoli membri, che le Comunità⁸⁷.

b) Al Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio, spetta: convocare il Capitolo generale straordinario per trattare affari urgenti ed importanti dell'Istituto, previo avviso al Vescovo della diocesi ove si trova la sede principale dell'Istituto; nominare il Superiore locale; nominare il vicario del Superiore locale; nominare la vicaria per le sorelle, nelle singole Case; accettare le dimissioni dei Consiglieri eletti nel Capitolo; determinare quali siano gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione e stabilire, secondo la diversa valutazione delle monete, il limite oltre il quale bisogna chiedere i necessari permessi per compiere validamente i predetti atti; firmare gli atti di straordinaria amministrazione; dare la relazione dello stato economico dell'Istituto al Capitolo generale; erigere le Case ed estendere l'attività dell'Istituto nel territorio nazionale e all'estero, previo consenso scritto del Vescovo diocesano; costruire, acquistare e vendere le Case, osservare le norme del diritto; rilasciare il permesso scritto affinché, in una Casa già ultimata, il Superiore locale, consultato il capitolo locale, possa costruire o demolire o fare ampliamenti o modifiche agli edifici; sopprimere una Casa dell'Istituto, dopo aver consultato il Vescovo diocesano; ammettere alla prima professione e alla professione perpetua, eventualmente allargando la consultazione; nominare, tra i professi perpetui, i responsabili della formazione per ogni settore della Fraternità; stabilire le modalità per quanto riguarda la formazione, la vita e il lavoro del membro della Fraternità durante la formazione iniziale; stabilire il tempo e le modalità del prenoviziato o postulato; stabilire l'inizio e le modalità del noviziato; erigere la Casa del noviziato, trasferirla e sopprimerla, mediante un decreto scritto; concedere, in casi particolari e in via eccezionale, che il candidato trascorra l'anno di noviziato in un'altra Casa, sotto la direzione di un membro di voti perpetui idoneo che faccia le veci di maestro dei novizi; determinare tempi e modi della formazione del postnoviziato; escludere il professo temporaneo, per giusti motivi, dall'emettere una successiva professione; autorizzare i membri ad accedere agli ordini sacri; ammettere dei laici come familiari oblati perpetui, stipulando una convenzione sui reciproci diritti e doveri; dare un'interpretazione pratica del-

⁸⁷ Cfr. cann. 622, 620 CIC; cfr. artt. 31, 36, 73-77, 111, 115, 140, 172, 174, 177, 225, Cost. FFB.

⁸⁸ Cfr. artt. 64, 66, 68 -71, 75-76, 88, 90, 93, 97, 99 103, 117, 124, 139, 224, Cost. FFB.

le Costituzioni ogni volta che ciò si renda necessario⁸⁸.

c) Al Superiore generale udito o consultato il Consiglio direttivo spetta: ammettere il candidato al noviziato⁸⁹; nominare l'economo generale⁹⁰, nominare gli economisti locali⁹¹; dimettere il novizio⁹².

d) Inoltre, sotto la direzione e la vigilanza del Superiore generale e del suo Consiglio, gli economisti compiono il loro ufficio⁹³, e sotto l'autorità del Superiore generale, il Maestro dirige i novizi⁹⁴.

6.1.4. La perdita dell'ufficio

Il Superiore generale, qualora ritenesse di dover rinunciare al suo ufficio, deve esporre le ragioni per iscritto al Vescovo diocesano della sede principale e stare alle sue decisioni, dopo aver informato il Consiglio direttivo. Qualora, per motivi gravi, si renda necessario dimettere il Superiore generale, i membri del Consiglio direttivo devono inoltrare il caso al Vescovo diocesano della sede principale e stare alle sue decisioni⁹⁵.

6.1.5. Il Consiglio direttivo. Costituzione e compiti

Il Consiglio direttivo è eletto dal Capitolo generale⁹⁶. Esso è composto dal Superiore generale, a cui spetta convocarlo e presiederlo, e da due fratelli e due sorelle, che durano in carica sei anni, dei quali solo due possono essere confermati per un altro sessennio consecutivo. I consiglieri devono essere professi perpetui da almeno tre anni, e almeno un fratello deve essere anche presbitero. Il vicario del Superiore generale è eletto dal Capitolo generale fra i due fratelli consiglieri, deve essere un presbitero, collabora con il Superiore generale e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o di impedimento o di delega. I membri del Consiglio aiutano

⁸⁹ Artt. 75-76, Cost. FFB.

⁹⁰ Art. 59, Cost. FFB.

⁹¹ Art. 60, Cost. FFB.

⁹² Art. 98, c. 2, Cost. FFB; cfr. can. 653 § 1 CIC.

⁹³ Art. 62, Cost. FFB.

⁹⁴ Art. 96, Cost. FFB; cfr. can. 650 § 2 CIC.

⁹⁵ Art. 42, cc. 1, 3, Cost. FFB.

⁹⁶ Art. 29, Cost. FFB.

⁹⁷ Cfr. artt. 37-41, Cost. FFB.

il Superiore generale, in conformità a quanto stabilito dal diritto comune e proprio⁹⁷.

6.1.6. La perdita dell'ufficio di consigliere

I Consiglieri eletti nel Capitolo presentano la loro rinuncia al Superiore generale, che può accettarla con il consenso del suo Consiglio. Qualora, per motivi gravi, si renda necessario dimettere qualche ufficiale eletto dal Capitolo generale, i membri del Consiglio direttivo devono inoltrare il caso al Vescovo diocesano della sede principale e stare alle sue decisioni⁹⁸.

6.1.7. Il segretario generale

Il termine "segretario generale" è oggetto di una singolare anomalia, perché, pur essendo previsto dall'art. 23 lett. 5 delle costituzioni, non è riprodotto da alcuna norma del diritto proprio. Si possono avere perciò due soluzioni. La prima è che il segretario generale coincida con l'ufficio del segretario del Consiglio direttivo, che è eletto dal Consiglio stesso, e può essere un fratello o una sorella, e i cui compiti sono di redigere i verbali del Capitolo generale, sia ordinario che straordinario, e delle riunioni del Consiglio direttivo⁹⁹. Oppure, ed è questa la seconda soluzione, la mancata previsione delle funzioni del Segretario generale ha costituito un semplice rifiuto o una omissione. Perciò, stando ai principi direttivi che hanno ispirato la redazione delle Costituzioni della Fraternità, bisognerà rifarsi a quanto stabilito dal diritto proprio dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini che al art. 122 delle Costituzioni stabilisce: «Al ministro generale e al suo definitorio, nell'esercizio delle loro funzioni, prestano aiuto: il segretario generale...» ecc., e specifica: «Tutti costoro vengono scelti dalle varie regioni e nominati dal ministro generale con il consenso del definitorio. I compiti e gli incarichi della curia generale siano assegnati e svolti a norma dello statuto speciale, approvato dal Capitolo generale».

6.2. Il Governo locale

6.2.1. Il Superiore locale. La provvisione dell'ufficio

Il Superiore locale è nominato per tre anni dal Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio; può essere confermato immediatamente soltanto per un altro triennio e deve essere un presbitero professore perpetuo da almeno tre anni¹⁰⁰.

⁹⁸ Art. 42, cc. 2-3, Cost. FFB.

⁹⁹ Cfr. artt. 43-44, Cost. FFB.

¹⁰⁰ Art. 45, Cost. FFB.

6.2.2. *La potestà*

Il Superiore locale ha il compito di organizzare la vita e le attività spirituali, culturali e sociali della Casa in sintonia con le direttive dell'Istituto; presiede il Capitolo locale; ha il diritto di firma per gli atti di ordinaria amministrazione e per quelli di straordinaria amministrazione dopo aver ottenuto la licenza scritta del Superiore generale con il consenso del suo Consiglio; ogni anno deve inviare una relazione al Superiore generale; deve informare con mezzi adatti ed anche consultare i membri sui problemi che devono essere trattati nel Capitolo locale; deve promuovere costantemente la vita in comune; in casi urgenti ed eccezionalmente, può dispensare dalla clausura; rilascia il permesso ai membri per un'assenza non prolungata da Casa; deve provvedere alle necessità dei singoli; rilascia il permesso per usare e disporre lecitamente delle cose temporali valutabili in denaro; ha la facoltà di dispensare, nell'ambito del proprio incarico, temporaneamente da qualche norma disciplinare delle Costituzioni sia i singoli membri che la Comunità locale; non deve esercitare l'autorità come padrone, ma deve servire gli altri membri, diventando animatore di comunione; presiede con amore alla propria Fraternità; deve adempiere con dedizione il compito affidatogli, avendo sollecitudine per i membri e cura per tutte le cose, specialmente per quelle spirituali; con assidua preghiera e prudente discernimento, deve ricercare insieme con i membri la volontà di Dio; deve parlare volentieri con i membri sia in comune che in privato e accoglierne i consigli, anche se è compito dei Superiori, in forza del loro ufficio, prendere l'ultima decisione; deve esortare i membri ad osservare fedelmente la vita dell'Istituto e a favorire ovunque il bene della Chiesa; ha il compito di coordinare tutte le forze, specialmente di quelli che nella Casa svolgono incarichi speciali; offre alla Fraternità il nutrimento della Parola di Dio; presiede le azioni liturgiche; in sua assenza ne fa le veci il presbitero vicario o il presbitero la cui professione perpetua è antecedente alle altre; esorta vivamente i membri a cercare e a compiere attivamente e responsabilmente la volontà di Dio; guida i membri affidatigli come figli di Dio, con rispetto della persona, in modo che spontaneamente accettino di obbedire. Sicché non deve imporre precetti in forza del voto di obbedienza, se non costretto dalla carità e dalla necessità e con grande prudenza, per iscritto o alla presenza di due testimoni; ha il compito di ammonire, confortare, correggere i membri e procurarne di emendare i difetti mediante il dia-

logo fraterno in privato, tenendo conto della persona e delle circostanze; esamina, con i membri, i difetti e le mancanze della Fraternità, specialmente in occasione del Capitolo locale¹⁰¹.

6.2.3. Il vicario del Superiore locale

Il vicario del Superiore locale è nominato per tre anni dal Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio, e deve essere un presbitero professo perpetuo da almeno tre anni. Egli può essere confermato immediatamente soltanto per un altro triennio, salvo diversa disposizione per giusti motivi. Egli sostituisce il Superiore locale a tutti gli effetti in caso di assenza, di impedimento o di delega¹⁰².

6.2.4. La vicaria

Per le sorelle, l'ufficio di vicaria è affidato ad una sorella nominata per tre anni dal Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio, e deve essere una professa perpetua da almeno tre anni. Ella può essere confermata immediatamente soltanto per un altro triennio, salvo diversa disposizione per giusti motivi¹⁰³.

6.2.5. Il capitolo locale

Secondo il Codice, il capitolo locale è regolato dal diritto proprio dell'Istituto¹⁰⁴, in quanto in molti Istituti, specialmente in quelli integralmente apostolici, manca del tutto, e in quelli in cui c'è, in genere ha funzione solo consultiva ed esprime la vita fraterna della comunità. Il Capitolo locale, nella Fraternità, è composto da tutti i membri professi perpetui. In esso si manifesta chiaramente l'obbedienza caritativa, in forza della quale i membri si prestano vicendevole servizio, si favorisce la creatività di tutti e i doni di ciascuno tornano a vantaggio di tutti. Nella Fraternità, è compito del Capitolo locale, sotto la guida del suo Superiore, rafforzare lo spirito fraterno, promuovere la corresponsabilità di tutti i membri per il bene comune, mantenere il dialogo su tutto ciò che riguarda la vita fraterna, per cercare la volontà di Dio ed esaminare i difetti e le mancanze della Fraternità per cercare e applicare rimedi efficaci. Si deve tenere spesso il Capitolo locale durante l'anno, e sempre quando la maggioranza dei membri ne faccia richiesta. Sui problemi che devono essere tratta-

¹⁰¹ Cfr. artt. 46-47, 53, 133, 138, 140, 172-173, 226, 184-200, Cost. FFB.

¹⁰² Art. 48, c. 1, Cost. FFB.

¹⁰³ Art. 48, c. 2, Cost. FFB.

¹⁰⁴ Can. 632 CIC.

ti nel Capitolo, i membri della Casa devono non solo essere informati con mezzi adatti ma anche consultati dal Superiore locale. Le votazioni fatte nel Capitolo sono consultive, a meno che dal diritto non sia stabilito diversamente. Gli atti sono presi a maggioranza di voti e con la presenza almeno la metà dei membri¹⁰⁵. Le Comunità locali e i singoli membri di voti perpetui possono liberamente far pervenire al Capitolo generale le proprie osservazioni e proposte¹⁰⁶.

6.2.6. Il Consiglio locale

In ogni Casa con almeno otto membri di voti perpetui, oltre ai vicari, che sono di diritto consiglieri, sono eletti da tutti i membri di voti perpetui della Casa due consiglieri, un fratello e una sorella. Per le Case più numerose possono essere eletti due fratelli e due sorelle. I compiti del Consiglio locale sono determinati dagli Statuti¹⁰⁷.

6.2.7. Il segretario locale

Il segretario locale, nominato dal Superiore locale tra i membri del suo Consiglio, redige i verbali delle riunioni del Capitolo e convoca, dietro mandato del Superiore locale, il Capitolo locale¹⁰⁸.

6.2.8. Gli economi locali

Nelle singole Case ci sono economi locali nominati dal Superiore generale udito il suo Consiglio. L'ufficio di economo nelle Case più grandi è ordinariamente distinto da quello di Superiore locale¹⁰⁹.

6.2.9. I membri: obblighi e diritti

Secondo le Costituzioni gli obblighi e diritti dei membri sono: offrire a Dio la propria volontà e vivere in obbedienza, scoprendo insieme alla Fraternità con più sicurezza la volontà di Dio e ravvivando la stessa unione fraterna; obbedire ai propri Superiori con obbedienza attiva e responsabile; esporre ai Superiori i propri giudizi e le proprie iniziative, ai Superiori, poi, dopo aver tutto ben valutato con i membri,

¹⁰⁵ Cfr. art. 49-55, Cost. FFB.

¹⁰⁶ Art. 30, Cost. FFB; cfr. can. 631 § 3 CIC.

¹⁰⁷ Art. 56, Cost. FFB.

¹⁰⁸ Art. 57, Cost. FFB.

¹⁰⁹ Cfr. artt. 60-61, Cost. FFB.

spetta l'ultima parola e la decisione; fare ciò che non è contrario alla volontà dei Superiori: è vera obbedienza anche tutto ciò che di bene il membro fa con retta intenzione e di propria iniziativa, quando sa che non è contrario alla volontà dei Superiori né a detrimento dell'unione fraterna; fare proprie le vedute del Superiore; infine i membri devono accettare volentieri, a personale vantaggio, la correzione eventuale dei Superiori¹¹⁰.

7. Il governo della Famiglia ecclesiale “Missione Chiesa-Mondo”

La Famiglia ecclesiale di vita consacrata “Missione Chiesa-Mondo” è un Istituto di vita consacrata di diritto diocesano¹¹¹, composto da due rami distinti e autonomi, ma complementari e correlati tra loro: i Volontari «sacerdoti» e laici celibi consacrati e le Volontarie nubili «consacrate», con i voti pubblici di povertà, castità, obbedienza e di apostolato, secondo il diritto universale della Chiesa e le Costituzioni. Ai due rami della Famiglia ecclesiale inoltre è aggregato un terzo gruppo di Volontari «impegnati» formato da coppie di coniugi, che s'impegnano con le promesse di povertà, castità, obbedienza e di apostolato, secondo le Costituzioni, tenendo presente il proprio stato¹¹².

La “Missione Chiesa-Mondo” ha un Responsabile Generale per tutta la Famiglia ecclesiale, mentre il Ramo dei Sacerdoti e dei laici celibi consacrati ha un proprio responsabile Generale, e il Ramo delle Consacrate ha una propria Responsabile Generale. Il gruppo degli impegnati ha una coppia di sposi come Responsabile Generale¹¹³.

Per i Volontari Sacerdoti e laici celibi consacrati l'impegno di ubbidienza va esercitato nei confronti del Responsabile del proprio Ramo. Nell'ambito delle varie fraternità, l'obbedienza va indirizzata al Sacerdote Responsabile locale di ogni fraternità.

Per le Volontarie Consacrate l'ubbidienza va indirizzata alla Responsabile del proprio Ramo. Nell'ambito delle singole fraternità va indirizzata alle Responsabili locali¹¹⁴.

¹¹⁰ Cfr. artt 199, 204-210, Cost. FFB.

¹¹¹ Cfr. can. 594 CIC.

¹¹² Cfr. artt. 1-3, Cost. MCM.

¹¹³ Art. 107, Cost. MCM.

¹¹⁴ Art. 50, Cost. MCM.

Circa il governo, risulta il seguente organigramma:

I. L'autorità su tutta la Famiglia ecclesiale: a) Il Capitolo generale della Famiglia ecclesiale; b) Il Responsabile generale di tutta la Famiglia ecclesiale; c) il Consiglio generale del Responsabile generale di tutta la Famiglia ecclesiale.

II. L'autorità dei due Rami della Famiglia ecclesiale: a1) Il Responsabile generale dei Volontari Sacerdoti e laici celibi consacrati; a2) La Responsabile generale delle Volontarie Consacrate. b1) Il Consiglio generale del Responsabile generale dei Volontari Sacerdoti e laici celibi consacrati; b2) Il Consiglio generale della Responsabile generale delle Volontarie Consacrate.

III. L'autorità locale: a1) Il Responsabile locale; a2) La Responsabile locale; b1) Il Consiglio locale dei Volontari Sacerdoti e laici celibi consacrati; b2) Il Consiglio locale delle Volontarie Consacrate.

7.1. L'autorità su tutta la Famiglia ecclesiale

A) *Il Capitolo generale della Famiglia ecclesiale.* Il Capitolo Generale, durante le sessioni, ha nella Famiglia ecclesiale la suprema autorità¹¹⁵. Al Capitolo Generale compete soprattutto: 1) tutelare il patrimonio della famiglia ecclesiale e promuovere un adeguato rinnovamento che ad esso si armonizzi; 2) eleggere il Responsabile Generale della Famiglia ecclesiale; 3) eleggere i Responsabili e i Consiglieri di Ramo; 4) eleggere la coppia Coordinatrice del Ramo degli sposati; 5) esaminare il sessennio trascorso; 6) trattare gli affari di maggiore importanza; 7) programmare le attività inerenti all'attuazione del carisma apostolico della Famiglia ecclesiale e verificarne la spiritualità; 8) fare modifiche alle Costituzioni, per cui è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei presenti e l'approvazione del Vescovo della sede principale, previo il beneplacito della Santa Sede; 9) emanare norme, che tutti sono tenuti ad osservare¹¹⁶; 10) approvare i nuovi campi di qualificazione apostolica¹¹⁷.

Membri: a) membri ex-ufficio: il Responsabile e il Consiglio Generale della Famiglia ecclesiale; l'Economo/a Generale; b) membri per elezione: due rappresentanti di ogni Comunità locale, eletti tra i Volontari che hanno emesso i voti e una coppia che ha emesso le promesse, eletta da tutti gli altri Volontari impegnati¹¹⁸. Il modo di eleggere i membri delegati è determinato dal Capitolo precedente. I membri che hanno emesso i voti hanno voce attiva e passiva, secondo le Costituzioni. Il capi-

¹¹⁵ Art. 110, Cost. MCM.

¹¹⁶ Art. 111, Cost. MCM e can. 631 § 1 CIC.

¹¹⁷ Art. 53, Cost. MCM.

¹¹⁸ Art. 112, Cost. MCM.

to General ordinario è convocato ogni sei anni dal Responsabile Generale della Famiglia ecclesiale, o dal Vicepresidente quando è vacante l'ufficio della Responsabile Generale, previo avviso al vescovo della diocesi della sede principale. Il Capitolo Generale straordinario può essere convocato dal Responsabile Generale della Famiglia ecclesiale, con il consenso del suo Consiglio e dopo aver informato il vescovo della diocesi ove si trova la sede principale. Spetta al Responsabile Generale della Famiglia ecclesiale il compito di presiedere e coordinare lo svolgimento dei lavori e le sessioni del Capitolo, eccettuata la votazione relativa alla sua elezione, che viene presieduta dal vescovo della sede principale.

Nella prima sessione del Capitolo, vanno eletti/e: a) Segretario/a del Capitolo; b) due o più scrutatori/scrutatrici. La maggioranza dei voti richiesta in queste elezioni è quella assoluta (più della metà delle presenti), nei primi due scrutini o relativa nel terzo.

a) Se si tratta di elezioni, occorre tener conto dei seguenti criteri.

1) Per l'elezione del Responsabile Generale e dei Responsabili di Ramo, si richiedono i due terzi in prima e seconda votazione; la maggioranza assoluta in terza votazione. In caso negativo, si procede alla quarta votazione, nella quale possono essere eletti solo i due che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Se nella quarta votazione risulta parità di suffragi, sarà eletto il più anziano di consacrazione, e in caso di parità di consacrazione, il più anziano di età. 2) Per l'elezione dei Consiglieri di Ramo si richiedono i due terzi in prima votazione, la maggioranza assoluta in seconda votazione. In caso negativo, si procede alla terza votazione, nella quale possono essere eletti solo i due che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Se nella terza votazione risulta parità di suffragi, sarà eletto il più anziano di consacrazione, e in caso di parità di consacrazione, il più anziano di età.

b) Se si tratta di affari, a meno che non si tratti di modificare le Costituzioni, si richiede la maggioranza assoluta (più della metà) dei presenti.

Se i Responsabili Generali accettano l'elezione, il Presidente li proclama canonicamente eletti e firma gli Atti della loro elezione unitamente ai due scrutatori/alle due scrutatrici.

Terminati i lavori e firmati gli Atti del Capitolo dal neo-eletto Responsabile Generale della famiglia ecclesiale e dal segretario/dalla segretaria del Capitolo, il Responsabile Generale della famiglia ecclesiale dichiara chiuso il Capitolo Generale

¹¹⁹ Cfr. artt. 113-116, 118-121, Cost. MCM.

e, a suo tempo, promulga le deliberazioni approvate¹¹⁹.

B) *Il Responsabile generale di tutta la Famiglia ecclesiale. La provvisione dell'ufficio.* Il Responsabile Generale della Famiglia ecclesiale, che è il segno visibile della sua unità, dura in carica sei anni e può essere confermato solo per un altro sessennio consecutivo¹²⁰. Egli può essere un membro, professore da almeno dieci anni, o del Ramo dei Sacerdoti e dei laici consacrati o un membro del Ramo delle donne nubili consacrate. Se viene eletto un sacerdote, avrà come Vice-presidente un membro del Ramo delle donne nubili consacrate; se, invece, viene eletto o un membro laico del Ramo dei Sacerdoti e dei laici consacrati o un membro delle donne nubili consacrate, avrà come Vice-presidente un Sacerdote¹²¹.

La potestà. Il Responsabile Generale della Famiglia ecclesiale ha potestà, da esercitare secondo il diritto comune e proprio, su tutta la Famiglia ecclesiale, su tutte le Residenze e su tutti i Volontari e le Volontarie¹²².

a) Oltre agli altri compiti stabiliti dal diritto, al Responsabile Generale della famiglia ecclesiale spetta particolarmente: 1) garantire, promuovere e potenziare il carisma, la spiritualità e le iniziative e le attività apostoliche della Famiglia ecclesiale; 2) animare la vita comunitaria dei Volontari; 3) presiedere il Capitolo Generale; 4) rappresentare ufficialmente la famiglia ecclesiale e assicurare le buone relazioni con le autorità ecclesiastiche delle diocesi dove vivono e lavorano i membri; 5) rappresentare legalmente la Famiglia ecclesiale; 6) visitare almeno ogni anno o più spesso tutte le Residenze; 7) presentare al Capitolo Generale una relazione sullo stato e sulla vita della Famiglia ecclesiale; la relazione Economica deve essere previamente approvata dal medesimo Responsabile Generale, con il consenso del suo Consiglio¹²³; 8) raccogliere ampie e accurate informazioni prima di una ammissione¹²⁴; 9) dispensare temporaneamente da qualche norma disciplinare delle Costituzioni sia i singoli membri, che le Comunità delle Residenze¹²⁵.

b) Oltre agli altri compiti stabiliti dal diritto, al Responsabile Generale della famiglia ecclesiale, con il consenso del suo Consiglio, spetta: 1) deliberare le iniziative e le attività dell'intera famiglia ecclesiale, per patrocinare uno stesso impegno apo-

¹²⁰ Cfr. artt. 107, 122 e 123, Cost. MCM.

¹²¹ Art. 124, Cost. MCM.

¹²² Art. 122, Cost. MCM e can. 622 CIC.

¹²³ Art. 125, Cost. MCM.

¹²⁴ Cfr. art. 91, Cost. MCM.

¹²⁵ Art. 158, Cost. MCM.

stolico nella pastorale delle varie Chiese locali; 2) nominare gli Economi e i Responsabili della formazione dei due Rami; 3) aprire nuove Residenze o sopprimere qualcuna di quelle già esistenti, a norma del diritto comune; 4) erigere, sopprimere o trasferire Case di formazione; 5) decidere gli affari che eccedono l'ordinaria amministrazione dei beni di tutta la famiglia ecclesiale; 6) ammettere nuovi membri al periodo di formazione e alla professione dei voti annuali o al loro rinnovamento; 7) decidere sui casi di separazione dei membri dalla famiglia ecclesiale, a norma del diritto comune; 8) intervenire su eventuali casi di violazione delle Costituzioni o di altre legittime disposizioni; 9) confermare la nomina dei Responsabili locali; 10) accettare la rinuncia dei Responsabili Generali o locali; 11) nominare un rappresentante legale della "Missione Chiesa-Mondo", scelto tra i Responsabili dei due Rami, a cui spetta anche la firma; 12) dare un'interpretazione pratica delle Costituzioni, ogni volta che ciò si renda necessario¹²⁶.

c) Al Superiore generale udito o consultato il Consiglio direttivo spetta quanto riguarda le grosse spese o l'accettazione di grosse donazioni¹²⁷.

La perdita dell'ufficio. Il Responsabile Generale, qualora ritenesse di dover rinunciare al suo ufficio, dopo aver informato il suo Consiglio, ne espone le ragioni per iscritto al medesimo vescovo diocesano e si atterrà alle sue decisioni¹²⁸. Qualora, per motivi gravi, si ritenesse necessario dimettere il Responsabile Generale della famiglia ecclesiale, i suoi Consiglieri inoltrano il caso al Vescovo della sede principale e si attengono alle sue decisioni¹²⁹.

C) Il Consiglio generale del Responsabile generale di tutta la Famiglia ecclesiale. Costituzione e compiti. Il Consiglio Generale della famiglia ecclesiale è formato dal Responsabile Generale della famiglia ecclesiale, che lo convoca e lo presiede; dai Responsabili Generali dei due rami principali; da 4 consiglieri (2 del Ramo dei sacerdoti e dei laici consacrati e 2 del Ramo delle donne nubili consacrate); dalla coppia coordinatrice del ramo degli sposati. Il consiglio viene convocato ordinariamente due volte all'anno e tutte le volte che lo richiedono il diritto comune e il diritto proprio. Il Responsabile Generale della famiglia ecclesiale nomina un segretario/segretaria del Consiglio, tra i membri del consiglio stesso¹³⁰.

¹²⁶ Cfr. artt. 59, 130, 147 e 157, Cost. MCM.

¹²⁷ Art. 152, Cost. MCM.

¹²⁸ Art. 127, Cost. MCM.

¹²⁹ Art. 126, Cost. MCM.

¹³⁰ Cfr. artt. 128, 129 e 131, Cost. MCM.

7.2. L'autorità dei due rami della famiglia ecclesiale

A) *Il Responsabile generale dei due Rami. La provvisione dell'ufficio.* Ogni Ramo ha il suo Responsabile Generale eletto dal capitolo Generale, tra i membri professi di almeno dieci anni, per sei anni. Può essere confermato solo un altro sessennio consecutivo¹³¹.

La potestà. I Responsabili Generali di Ramo, che sono superiori maggiori, assistiti dal proprio Consiglio, governano il proprio Ramo a norma del diritto proprio, sotto l'autorità del Responsabile Generale della famiglia ecclesiale¹³².

a) Ai Responsabili Generali di ramo spetta particolarmente: 1) garantire la spiritualità e l'unità della famiglia ecclesiale e coordinare le attività apostoliche; 2) seguire e guidare i membri del proprio ramo; 3) partecipare ai coordinamenti zionali e ai Convegni nazionali delle piccole Comunità ecclesiali che si propongono di contribuire al rinnovamento e all'incremento della pastorale parrocchiale; 4) convocare, presiedere e coordinare gli incontri del Consiglio Generale di ramo e partecipare al Consiglio Generale della famiglia ecclesiale¹³³.

b) Oltre che nei casi richiesti dal diritto, i Responsabili Generali di ramo necessitano il consenso del loro consiglio quando devono nominare i Responsabili delle Residenze, previa un'adeguata consultazione¹³⁴. c) Il Responsabile Generale del ramo dei Sacerdoti e dei laici celibi consacrati, ha bisogno del consenso del suo Consiglio, quando deve: 1) nominare il presbitero incaricato del coordinamento nazionale delle piccole comunità ecclesiali collegate tra loro per il rinnovamento della pastorale parrocchiale e la promozione e l'animazione del progetto «Parrocchia comunione di comunità»; 2) nominare l'Economo locale; 3) decidere gli affari che eccedono l'ordinaria amministrazione dei beni del proprio Ramo; 4) indicare eventuali incarichi per le attività inerenti alla pastorale diocesana sempre in ordine al rinnovamento parrocchiale¹³⁵.

B) *Il Consiglio generale dei due Rami. Costituzione e compiti.* Il Consiglio Generale di Ramo è composto dal proprio Responsabile Generale che lo presiede e lo convoca,

¹³¹ Cfr. artt. 109 e 132, Cost. MCM.

¹³² Art. 133, Cost. MCM.

¹³³ Art. 134, Cost. MCM.

¹³⁴ Art. 136, Cost. MCM.

¹³⁵ Art. 137, Cost. MCM.

e da due Consiglieri eletti dal Capitolo Generale, tra i membri professi. Durano in carica sei anni e possono essere sempre confermati. Il Consiglio viene convocato tutte le volte che lo richiedono il diritto comune e il diritto proprio¹³⁶.

7.3. L'autorità locale

A) *Il Responsabile locale. La provvisione dell'ufficio.* Ogni Residenza ha il suo Responsabile locale nominato dal Responsabile/dalla Responsabile Generale di Ramo, tra i membri professi di almeno cinque anni, per tre anni, previa un'adeguata consultazione. Può essere confermato solo un altro triennio consecutivo, a meno che il Responsabile/la Responsabile Generale non determini altrimenti, in casi particolari¹³⁷.

La potestà. Il Responsabile/la Responsabile locale ha il compito di: 1) organizzare la vita spirituale e le attività della sua Residenza, in sintonia con le direttive del Responsabile/della Responsabile Generale; 2) garantire i contenuti espressi dalle Costituzioni e dagli Orientamenti della famiglia ecclesiale; 3) coordinare la vita interna della comunità secondo la spiritualità e l'apostolato della famiglia ecclesiale; 5) essere punti di riferimento per i membri delle varie attività apostoliche che si svolgono nell'ambito della comunità locale; 6) partecipare agli incontri del coordinamento diocesano-zonale delle piccole comunità ecclesiali che si propongono il servizio alla pastorale parrocchiale secondo il progetto «parrocchia comunione di comunità»; 7) mantenere il collegamento con i Responsabili Generali della Famiglia ecclesiale¹³⁸.

B) *Il Consiglio locale: costituzione e compiti.* Nelle Residenze con almeno sei membri consacrati, il Responsabile/la Responsabile locale è coadiuvato/a nel suo governo da un Consiglio composto da almeno due o più membri professi nominati dal Responsabile/dalla Responsabile Generale di ramo. Nelle Residenze più piccole, tutti i membri consacrati fanno le veci del Consiglio locale. Tali incarichi hanno durata triennale e sono rinnovabili. Il Responsabile/la Responsabile locale deve chiedere il parere del Consiglio quando si tratta di affari importanti per la Comunità¹³⁹.

I Volontari: concordano insieme con i Responsabili se la vita di fraternità debba essere vissuta o nelle case di uno dei membri oppure nei «Centri Pastorali»; si veri-

¹³⁶ Artt. 135 e 138, Cost. MCM.

¹³⁷ Cfr. artt. 109 e 139, Cost. MCM.

¹³⁸ Cfr. artt. 64, 140-141, Cost. MCM.

¹³⁹ Cfr. artt. 142-144, Cost. MCM.

ficano spesso con i propri Responsabili sulla vita di povertà; devono presentare al Responsabile un resoconto semestrale delle spese fatte e possibilmente un preventivo delle spese da fare, specie se di una certa entità; si obbligano a verificarsi ogni trimestre con il proprio Responsabile circa gli impegni della loro consacrazione; devono confrontarsi con il proprio Responsabile in ordine alla scelta e all'esercizio del proprio ministero e della propria professione; si confrontano con i loro Responsabili nella scelta dell'impegno apostolico e degli ambiti in cui esso deve realizzarsi¹⁴⁰.

8. I beni temporali e la loro amministrazione

8.1. Fraternità Francescana di Betania

I beni temporali degli Istituti sono beni ecclesiastici, quindi sono retti dalle disposizioni del libro V del Codice, a meno che non sia espressamente stabilito altro¹⁴¹ e il Codice afferma in modo generale che gli Istituti, le province e le Case, in quanto persone giuridiche, godono, per il diritto stesso, la capacità di acquistare, possedere, amministrare e alienare beni temporali, a meno che tale capacità non venga esclusa o ridotta dalle costituzioni¹⁴². Le Costituzioni della Fraternità, all'art. 58, dispongono che la Fraternità, in quanto persona giuridica per il diritto stesso, ha la capacità di acquistare, di possedere, di amministrare e alienare beni temporali, a norma del diritto comune e proprio, tenendo conto anche delle leggi civili della regione¹⁴³, perciò escludono tale capacità per le singole Case.

Nell'amministrazione dei beni si devono osservare scrupolosamente i prescritti del diritto¹⁴⁴.

È bene ricordare che gli atti di straordinaria amministrazione della Fraternità, come del resto di un qualunque Istituto di vita consacrata di diritto diocesano, sono soggetti ad un doppio controllo: da parte del Superiore maggiore e da parte dell'ordinario diocesano. Perciò, attenendosi alla lettera codiciale, le Costituzioni della

¹⁴⁰ Cfr. artt. 35-36, 47-49, 58, Cost. MCM.

¹⁴¹ Can. 635 § 1 CIC, cfr. V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, Bologna 1995, 285; T. MARCHI, *Enti ecclesiastici e loro atti di straordinaria amministrazione secondo le nuove norme canoniche e civili*, in L'Amico del Clero (1986) 339-369; V. MOSCA, *Povertà e amministrazione dei beni negli IVCR*, in QDE (1990) 234-263; J. J. PINEDA, *La capacidad económica de los Institutos, Provincias y Casas y sus limitaciones*, in CpR (1993) 85-135; M. MORGANTE, *L'amministrazione dei beni temporali della Chiesa*, Casale Monferrato 1993.

¹⁴² Can. 634 § 1 CIC.

¹⁴³ Art. 58, c. 1, Cost. FFB; cfr. can. 634 § 1 CIC.

¹⁴⁴ Art. 65, Cost. FFB.

Fraternità stabiliscono che per la validità dell'alienazione, e di qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento, si richiede la licenza scritta rilasciata dal Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio. Se però si tratta di negozio che supera la somma fissata dalla Santa Sede per le singole regioni, come pure di donazioni votive fatte alla Chiesa, o di cose preziose per valore artistico o storico, si richiede inoltre la licenza del Vescovo diocesano e della Santa Sede stessa¹⁴⁵.

Inoltre le Costituzioni stabiliscono che il Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio, determina quali sono gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione e stabilisce, secondo la diversa valutazione delle monete, il limite oltre il quale bisogna chiedere i necessari permessi per compiere validamente i predetti atti¹⁴⁶ e ciò in ossequio al can. 638 § 1 CIC.

Per l'amministrazione dei beni, tenuto conto in modo particolare dei cann. 1256, 1276, 1279 e 1280-1289 CIC, il can. 636 § 1 CIC stabilisce che in ogni Istituto ci sia l'economo, costituito a norma del diritto proprio e distinto dal Superiore maggiore, per amministrare i beni sotto la direzione del rispettivo Superiore e che anche nelle comunità locali si istituisca, per quanto è possibile, un economo distinto dal Superiore locale. Le Costituzioni prevedono che, per l'amministrazione del denaro e degli altri beni, il Superiore generale, udito il suo Consiglio, nomina un economo generale, che può essere un fratello o una sorella. Anche nelle singole Case ci sono economisti locali nominati dal Superiore generale udito il suo Consiglio. L'ufficio di economo nelle Case più grandi è ordinariamente distinto da quello di Superiore locale. Gli economisti devono essere veramente esperti e compiere il loro ufficio sotto la direzione e la vigilanza del Superiore generale e del suo Consiglio. Tutti gli economisti devono rendere, in qualunque momento venga richiesto, esatto conto dell'amministrazione ai Superiori e ai loro Consigli. Infatti ufficio degli economisti è quello di garantire la conservazione e i frutti dei beni dell'Istituto sotto la direzione del rispettivo Superiore, al quale devono presentare il rendiconto dell'amministrazione da loro condotta. Le singole Case degli Istituti di diritto diocesano, non la provincia o l'Istituto in quanto tale, in applicazione al can. 594 CIC, debbono anche rendere visione della conduzione degli affari economici, debbono cioè mostrare i libri amministrativi all'Ordinario del luogo. Il Superiore generale deve esporre una relazione sullo stato economico

¹⁴⁵ Art. 58, c. 2, Cost. FFB; cfr. can. 638 §§ 3 e 4 CIC.

¹⁴⁶ Art. 66, Cost. FFB.

dell'Istituto al Capitolo generale, previamente approvata dal Consiglio direttivo, nel modo stabilito dal Capitolo stesso¹⁴⁷.

8.2. Famiglia ecclesiale “Missione Chiesa-Mondo”

Il patrimonio della Famiglia ecclesiale è unico per tutti e due i Rami – dei Sacerdoti e dei laici celibi consacrati e delle Volontarie consacrate – ed è formato dai beni mobili ed immobili acquistati o pervenuti per donazione o testamento. Il gruppo degli sposati, essendo un gruppo aggiunto, non partecipa alla proprietà del patrimonio della “Missione Chiesa-Mondo”.

La Cassa della famiglia ecclesiale “Missione Chiesa-Mondo” è unica per il ramo dei Sacerdoti e dei laici celibi consacrati e per il ramo delle donne nubili consacrate, per ciò che concerne il patrimonio e la gestione dei beni immobili dell'intera Famiglia ecclesiale.

Ogni ramo è invece autonomo per ciò che concerne i beni mobili e l'amministrazione ordinaria.

L'amministrazione dei beni immobili della “Missione Chiesa-Mondo” è affidata ad un Economo/una Economa Generale, sotto la direzione del Responsabile Generale della famiglia ecclesiale. È nominato/a dallo stesso Responsabile Generale, con il consenso del suo consiglio; l'Economo/a Generale è coadiuvato/a dai due Economi dei due rami principali.

Qualora fosse necessario, il Responsabile Generale potrà invitarlo/la al Consiglio Generale.

Per quanto riguarda le grosse spese o l'accettazione di grosse donazioni, il Responsabile Generale della Famiglia ecclesiale deve prima consultare i Responsabili dei due Rami.

La firma e la rappresentanza legale spetta ad uno dei Responsabili dei due rami, nominato *ad hoc* dal Responsabile Generale della famiglia ecclesiale, con il consenso del suo consiglio; l'Economo/a Generale della Famiglia ecclesiale può ricevere dalla stessa autorità la delega della rappresentanza legale e della firma.

Ogni Residenza, con almeno sei membri professi, ha il suo Economo, nominato dal Responsabile Generale di ramo, con il consenso del suo consiglio, che gestisce l'Amministrazione ordinaria, sotto la direzione del Responsabile/della Responsabile locale. Nelle altre Residenze, il Responsabile/la Responsabile locale può amministrare lui stesso i beni temporali della propria Residenza¹⁴⁸.

¹⁴⁷ Cfr. artt. 59-64, Cost. FFB.

¹⁴⁸ Cfr. artt. 145-154, Cost. MCM.

9. L'incorporazione e la formazione dei membri

9.1. Fraternità Francescana di Betania

L'ammissione. Requisiti. L'ammissione può essere così definita: è un atto giuridico con il quale il competente Superiore religioso, a nome della Chiesa e dell'Istituto, dopo aver accertato l'esistenza nel candidato di tutte le qualità richieste dal diritto universale e proprio, ammette il candidato perché inizi o porti a termine la sua incorporazione all'Istituto¹⁴⁹. E poiché la Fraternità deve crescere nella virtù, nella perfezione della carità e nello spirito piuttosto che nel numero, coloro che chiedono l'ammissione all'Istituto devono essere accuratamente esaminati e scelti. Sicché i Superiori devono informarsi con cura se coloro che si devono ammettere abbiano i requisiti richiesti dal diritto universale e dal diritto proprio per la loro valida e lecita ammissione¹⁵⁰.

Superiore competente per le ammissioni e per le professioni. Gli aspiranti che desiderano entrare a far parte della Fraternità devono farne domanda scritta al Superiore generale. Ammettere al prenoviziato, al noviziato e alla professione spetta al Superiore generale. Il Superiore generale prima di ammettere il candidato al noviziato, deve consultare il Consiglio direttivo; per poter ammettere, invece, alla prima professione e alla professione perpetua, ha bisogno del consenso del Consiglio stesso. Se il caso lo richiede si può allargare la consultazione. Il Superiore generale riceve in nome della Chiesa i voti dei profittenti; può, tuttavia, delegare questa facoltà ad un altro membro della Fraternità, salvo le distinzioni tra il settore maschile e quello femminile¹⁵¹.

La formazione. Principii fondamentali. La formazione deve essere costante per tutta la vita e interessa tutta la persona e comprende due fasi: la formazione iniziale e la formazione permanente. Le costituzioni sottolineano che ogni membro per tutta la vita è, nello stesso tempo, colui che forma e che si forma, perché tutti hanno sempre qualcosa da imparare e da insegnare. Inoltre la vita fraterna deve essere sempre e dovunque l'esigenza fondamentale del processo formativo¹⁵².

I responsabili della formazione. Il Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio, nomina, tra i professi perpetui, i responsabili della formazione per ogni

¹⁴⁹ Cfr. A. DIEZ, *Ammissione*, in *DIP I*, 1974, col. 527-535.

¹⁵⁰ Cfr. artt. 72-73, Cost. FFB; cfr. cann. 597, 642 CIC.

¹⁵¹ Cfr. artt. 74-77, Cost. FFB.

¹⁵² Cfr. artt. 84-87, Cost. FFB.

settore della Fraternità – uomini per il settore maschile e donne per il settore femminile – dotati di maggiore responsabilità e delegati a questo compito dal Superiore generale. Può essere nominato responsabile della formazione dei chierici solo un fratello presbitero di voti perpetui, dotato di debita preparazione spirituale, dottrinale e culturale, possibilmente acquisita in Istituti specializzati. Può essere nominata responsabile della formazione delle sorelle consacrate solo una sorella di voti perpetui, dotata di esperienza di vita spirituale, di dottrina, di prudenza, di discernimento delle anime, possibilmente acquisita in Istituti specializzati¹⁵³.

Formazione iniziale: il tempo, le modalità, l'articolazione, la differenziazione fra settori. Il tempo della formazione iniziale incomincia dal giorno in cui il candidato, ammesso dal Superiore generale, entra nella Fraternità, e si protrae fino alla professione perpetua. Si compie a norma del diritto universale e proprio. Dal giorno dell'ammissione il candidato, per quanto riguarda la formazione, la vita e il lavoro, deve essere ritenuto membro della Fraternità in modo graduale, secondo le modalità stabilite dal Superiore generale con il consenso del Consiglio direttivo. La formazione iniziale, come inserimento nella Fraternità, comprende il prenoviziato, il noviziato e il postnoviziato¹⁵⁴. Il prenoviziato, il noviziato e il postnoviziato e i loro rispettivi responsabili e maestri sono rigidamente differenziati tra il settore maschile e il settore femminile¹⁵⁵.

Il prenoviziato o postulato. Il prenoviziato o postulato è il periodo della formazione iniziale e della scelta da farsi della vita della Fraternità e il tempo e le modalità di questo primo periodo sono stabiliti dal Superiore generale con il consenso del Consiglio direttivo. In tale periodo il candidato conosce la vita dell'Istituto, e la Fraternità, da parte sua, conosce meglio il candidato e può vagliarne la vocazione¹⁵⁶.

Il noviziato. Il noviziato è il periodo di più intensa iniziazione e di più profonda esperienza della vita della Fraternità nelle sue esigenze fondamentali e suppone una scelta libera e matura della vita consacrata. Circa i requisiti per la valida e lecita ammissione al noviziato e le norme per il suo valido svolgimento non si riscontrano statuizioni proprie della Fraternità che si discostino dal diritto universale¹⁵⁷.

Il postnoviziato. Il postnoviziato è il periodo in cui i membri, maturando progressivamente, si preparano alla scelta, che sarà definitiva con la professione per-

¹⁵³ Art. 88, Cost. FFB.

¹⁵⁴ Art. 91, Cost. FFB.

¹⁵⁵ Cfr. artt. 89-92, Cost. FFB.

¹⁵⁶ Cfr. artt. 93-94, Cost. FFB.

¹⁵⁷ Cfr. cann. 644-645, 650 § 2, can. 652 § 5, can. 653 § 1 CIC; artt. 95-101, Cost. FFB.

petua, della vita evangelica della Fraternità, nello spazio di tempo e nel modo da determinarsi dal Superiore generale con il consenso del Consiglio direttivo¹⁵⁸.

La professione temporanea. Terminato il noviziato e verificata l'idoneità del novizio, si emette, per il tempo da determinarsi dal Superiore generale in accordo con lo stesso novizio, la professione temporanea dei voti, che si rinnoverà spontaneamente fino alla professione perpetua. Ammettere alla professione spetta al Superiore generale. Il Superiore generale per poter ammettere il candidato alla prima professione ha bisogno del consenso del Consiglio direttivo. Se il caso lo richiede si può allargare la consultazione. Se permane il dubbio sull'idoneità, il Superiore generale può prorogare il tempo di prova, ma non oltre i sei mesi. Se poi il novizio sarà giudicato non idoneo, è dimesso. Il tempo della prima professione non deve essere né più breve di tre anni né più lungo di sei; ma, se sembra opportuno, può essere prorogato, in modo tuttavia che tutto il tempo in cui il membro è legato da voti temporanei non superi i nove anni. Nella prima professione si consegna l'abito, come segno della consacrazione a Dio. Esso consiste in una tonaca con cappuccio di colore grigio-celeste con il cingolo, il rosario e il tau¹⁵⁹.

La professione perpetua. La professione perpetua, se il membro è giudicato idoneo e spontaneamente lo richieda, si emette nel tempo determinato dal Superiore generale, udito lo stesso profittente. Ammettere alla professione perpetua spetta al Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio, e se il caso lo richiede può allargare la consultazione. Mediante la professione perpetua il candidato è definitivamente incorporato nella Fraternità con tutti i diritti e doveri, a norma delle Costituzioni. Compiuto il tempo della professione temporanea il membro può andarsene; e, per giusti motivi, il Superiore generale, con il consenso del Consiglio direttivo, può escluderlo dall'emettere una successiva professione. Oltre alle condizioni di cui al can. 656, nn. 3, 4, 5 CIC e alle altre apposte dal diritto proprio, per la validità della professione perpetua si richiedono: 1° almeno 21 anni compiuti; 2° la previa professione temporanea di almeno tre anni, salvo il disposto del can. 657 § 3 CIC. Il Superiore generale ha la facoltà di dimettere il postulante o il novizio ritenuto non idoneo alla vita della Fraternità¹⁶⁰.

La formazione speciale. Per la formazione speciale, è compito della Fraternità aiutare ogni membro a sviluppare le proprie capacità, avendo presente quanto san

¹⁵⁸ Cfr. artt. 102-104, Cost. FFB.

¹⁵⁹ Cfr. artt. 75-76, 111-114, Cost. FFB.

¹⁶⁰ Cfr. artt. 75-76; 115-120, Cost. FFB.

Francesco scrive nel suo Testamento: «Coloro che non sanno lavorare, imparino»¹⁶¹.

La formazione permanente. La formazione permanente, benché interessi complessivamente tutta la persona, ha un duplice aspetto: la conversione spirituale e un rinnovamento culturale e professionale. I Superiori ne devono procurare i mezzi ed il tempo¹⁶².

I membri chiamati agli ordini sacri. I membri che sono chiamati agli ordini sacri devono essere preparati secondo le norme della Chiesa, tenuto presente il carattere della Fraternità¹⁶³. Poiché la “Fraternità Francescana di Betania” è un Istituto di vita consacrata mediante voti pubblici, ma non è né clericale, né di diritto pontificio, le ordinazioni di tutti gli ordinandi sono rette dal diritto dei chierici secolari¹⁶⁴; devono essere precedute dalla ascrizione tra i candidati al diaconato o al presbiterato, mediante il rito liturgico di ammissione; non devono essere precedute dal rito pubblico di assunzione dell’obbligo del celibato, ex can. 1037 CIC; e il Superiore maggiore non può rilasciare le lettere dimissorie.

I Chierici professi perpetui vengono incardinati nell’Istituto¹⁶⁵.

9.2. Famiglia ecclesiale “Missione Chiesa-Mondo”

Ammissione, formazione ed emissione dei voti. I periodi di formazione per l’ammissione alla Famiglia ecclesiale di vita consacrata sono l’Orientamento e il Noviziato, che si svolgono sotto la guida dei Responsabili di formazione, in sedi autonome, distinte e separate per ogni Ramo¹⁶⁶. La Famiglia ecclesiale “Missione Chiesa-Mondo” possiede delle Case proprie di formazione sia per i Sacerdoti che per le Consacrate in luoghi distinti e separati¹⁶⁷.

L’aspirante che desidera essere ammesso nella Famiglia ecclesiale di vita consacrata “Missione Chiesa-Mondo” inoltra personale domanda scritta al Consiglio di Famiglia ecclesiale attraverso i Responsabili locali¹⁶⁸ e deve possedere i requisiti prescritti dagli artt. 88-90 delle Costituzioni.

¹⁶¹ Cfr. artt. 122-123, Cost. FFB.

¹⁶² Art. 126, Cost. FFB; cfr. can. 661 CIC.

¹⁶³ Art. 124, c. 1, Cost. FFB.

¹⁶⁴ Cfr. can. 1019 § 2 CIC.

¹⁶⁵ Art. 124, c. 2, Cost. FFB.

¹⁶⁶ Art. 85, Cost. MCM.

¹⁶⁷ Art. 86, Cost. MCM.

¹⁶⁸ Art. 87, Cost. MCM.

La direzione delle Case di formazione, sotto l'autorità del Responsabile/della Responsabile Generale di Ramo, è riservata al Responsabile/alla Responsabile di formazione¹⁶⁹, i cui compiti sono enucleati dall'art. 93 delle Costituzioni.

Ramo Volontari Sacerdoti. Gli aspiranti al Sacerdozio ministeriale che intendono inserirsi nella "Missione Chiesa-Mondo" ricevono la loro formazione spirituale e apostolica in apposite Case di formazione proprie della Famiglia ecclesiale, mentre per la preparazione teologico-culturale seguiranno i Corsi normali degli Studi teologici diocesani o interdiocesani, in base al can. 736 del CIC¹⁷⁰.

Per tutti gli aspiranti al Sacerdozio che vengono educati nelle apposite sedi di formazione, tenendo conto del diritto universale della Chiesa, il periodo di formazione alla vita della Famiglia ecclesiale corrisponde agli anni di preparazione al Sacerdozio indicati dalla Chiesa.

Prima di accedere agli Ordini Sacri, i membri devono essere incorporati nella Famiglia ecclesiale¹⁷¹.

I Sacerdoti diocesani che chiedono di entrare a far parte del Ramo dei Volontari Sacerdoti e dei laici celibi consacrati svolgeranno l'Orientamento e il Noviziato sotto la guida del Responsabile di formazione designato dalla Famiglia ecclesiale stessa¹⁷².

I voti si rinnovano ogni anno durante la celebrazione della Pentecoste.

Dopo i primi sei anni di voti annuali, i Volontari che lo richiedono spontaneamente e sono ritenuti idonei, sono incorporati definitivamente alla Famiglia ecclesiale¹⁷³.

Ramo Volontarie Consacrate. Il periodo di formazione dura tre anni e si svolge sotto la guida della Responsabile di formazione incaricata dal Consiglio della Famiglia ecclesiale¹⁷⁴.

Gli impegni dei consigli evangelici si rinnovano ogni anno durante la celebrazione della Pentecoste.

Dopo i primi sei anni di voti annuali, i Volontari che lo richiedono spontaneamente e sono ritenuti idonei, vengono incorporati definitivamente alla Famiglia ecclesiale¹⁷⁵.

¹⁶⁹ Cfr. can. 650 § 2 CIC e art. 92, Cost. MCM.

¹⁷⁰ Art. 94, Cost. MCM.

¹⁷¹ Art. 95, Cost. MCM.

¹⁷² Art. 97, Cost. MCM.

¹⁷³ Cfr. art. 99, Cost. MCM.

¹⁷⁴ Art. 101, Cost. MCM.

¹⁷⁵ Art. 105, Cost. MCM.

10. La disciplina dei membri

10.1. La vita fraterna e le case

10.1.1. *Fraternità Francescana di Betania*

L'Istituto "Fraternità Francescana di Betania" ha la Casa madre in Terlizzi (Bari) diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Esso, su iniziativa del Superiore generale e con il consenso del Consiglio direttivo, può erigere proprie Case ed estendere la propria attività anche in altri luoghi del territorio nazionale e all'estero, previo consenso scritto del Vescovo diocesano. Spetta al Superiore generale con il consenso del Consiglio direttivo, osservare le norme del diritto, costruire, acquistare e vendere le singole Case. Ultimata la costruzione delle Case, il Superiore locale non può costruire, demolire, fare ampliamenti o modifiche agli edifici senza consultare il Capitolo locale e senza il permesso scritto del Superiore generale con il consenso del Consiglio direttivo. Il Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio, può sopprimere una Casa dell'Istituto, dopo aver consultato il Vescovo diocesano¹⁷⁶.

Se si sottolinea che la vita fraterna deve essere sempre e dovunque l'esigenza fondamentale del processo formativo, è perché l'impegno della vita fraterna ha nella vocazione dell'Istituto un posto privilegiato¹⁷⁷. I Superiori devono promuovere costantemente la vita in comune. E la vita è in comune relativamente alle azioni liturgiche, ai pasti e alla attività ricreativa ed apostolica. Devono essere perciò comuni e accessibili facilmente a tutti l'oratorio, vero centro della Casa, il refettorio e le sale di incontro o riunione; la vita è distinta negli altri casi previsti dal diritto proprio. Casi di distinzione espressamente previsti nelle Costituzioni sono la formazione iniziale con i suoi responsabili e le abitazioni degli uomini e delle donne. Circa le abitazioni si stabilisce che, per salvaguardare la vita consacrata, nelle Case vi devono essere ambienti esclusivamente riservati ai vari settori distinti della Fraternità, in cui svolgere attività di loro specifica pertinenza. E si specifica che gli uomini e le donne abitino in luoghi separati gli uni dagli altri, ove si osserva la più stretta clausura e riservatezza.

A motivo della stessa vocazione i membri sono tutti uguali, perciò, si chiamano tutti, senza distinzione, fratelli o sorelle. La precedenza, necessaria per il servizio della Fraternità, dipende dai compiti ed uffici che vi si esercitano in atto.

¹⁷⁶ Cfr. artt. 67-71, Cost. FFB.

¹⁷⁷ Cfr. artt. 87, 127-129, Cost. FFB.

Per salvaguardare la vita consacrata, nelle Case vi sono ambienti esclusivamente riservati ai vari settori distinti della Fraternità, in cui svolgere attività di loro specifica pertinenza. Gli uomini e le donne abitano in luoghi separati gli uni dagli altri. In tali ambiti si osserva la più stretta clausura e riservatezza. In casi urgenti ed eccezionalmente può dispensare dalla clausura il Superiore locale.

I membri prima di assentarsi di Casa, devono chiedere il permesso al Superiore. Se si tratta di un'assenza prolungata, è necessario il permesso del Superiore generale.

Le Case dell'Istituto devono essere sempre pronte ad accogliere quanti vogliono condividere l'esperienza di vita nelle Case. Gli ospiti possono frequentare i locali comuni della Casa e vengono resi partecipi, se è a loro gradito, delle iniziative e dei momenti comuni della Fraternità. Il tutto deve essere regolato con prudenza e discrezione in modo da conservare l'atmosfera propizia alla interiorità, alla preghiera e allo studio¹⁷⁸.

10.1.2. Famiglia ecclesiale "Missione Chiesa-Mondo"

I Volontari normalmente vivono la fraternità in ambiti comunitari chiamati Residenze. Però la vita di fraternità può essere vissuta o nelle case di uno dei membri oppure in Residenze chiamate «Centri Pastoral»i. La soluzione dell'una o dell'altra modalità viene orientata insieme con i Responsabili¹⁷⁹.

Gli ambiti della vita di fraternità dei Volontari della Famiglia ecclesiale "Missione Chiesa-Mondo" sono autonomi e distinti per ogni Ramo¹⁸⁰. La residenza è punto di riferimento di tutti i membri della Famiglia ecclesiale: sia di coloro che vivono la fraternità in modi diversi sia di coloro che vivono nei Centri di servizio¹⁸¹. I Sacerdoti vivono la comunione nella forma delle «Fraternità sacerdotali» previste dal Concilio Vaticano II nel Decreto *Presbiterorum Ordinis* n. 8¹⁸². Per coloro che, tra i consacrati della Famiglia ecclesiale "Missione Chiesa-Mondo", sentono di qualificarsi in un particolare servizio (inerente alla spiritualità o alla carità) si prevedono Centri residenziali *ad hoc*¹⁸³. Le Residenze dei Volontari così come i vari Centri, sono case aperte¹⁸⁴.

¹⁷⁸ Cfr. artt. 130-138, 140 Cost. FFB.

¹⁷⁹ Art. 58, Cost. MCM.

¹⁸⁰ Art. 59, Cost. MCM.

¹⁸¹ Art. 60, Cost. MCM.

¹⁸² Art. 61, Cost. MCM.

¹⁸³ Art. 62, Cost. MCM.

¹⁸⁴ Art. 63, Cost. MCM.

La vita comunitaria che si svolge nelle Residenze così come nei Centri comporta la partecipazione alle preghiere comunitarie, l'osservanza degli orari destinati ai pasti principali e alle azioni comuni, nonché alcuni momenti di raccoglimento e di silenzio comunitario. La vita di ogni Residenza e di ogni Centro è guidata da un Responsabile che coordina l'andamento della comunità¹⁸⁵.

Ogni sede deve avere un luogo in cui sia celebrata e custodita l'Eucaristia a norma del diritto comune¹⁸⁶.

10.2. La vita di orazione

10.2.1. *Fraternità Francescana di Betania*

Per il membro della Fraternità, Cristo è vita, orazione e azione e i membri dell'Istituto si sforzano, in libertà di spirito, di vivere fedelmente e costantemente questa vita di orazione. I membri devono tenere in massima considerazione la sacra Liturgia e quanto al rito, i membri si conformano alle prescrizioni che le competenti autorità ecclesiastiche hanno emanato per la regione ove essi si trovano. Le Costituzioni ribadiscono la centralità dell'Eucaristia e stabiliscono che nelle Case si concelebrino da parte di tutti i presbiteri ogni giorno una messa della Fraternità e prevedono l'adorazione eucaristica. Tutta la Fraternità, inoltre, si riunisce ogni giorno nel nome del Signore per celebrare in comune l'Ufficio delle letture, le Lodi mattutine, i Vespri e la Compieta. Ogni membro deve procurarsi ogni giorno il tempo occorrente per l'orazione mentale. Si prescrive espressamente di venerare con singolare devozione, specialmente con il culto liturgico e il rosario, Maria Madre di Dio e Vergine Immacolata. Le Costituzioni sottolineano l'importanza degli esercizi spirituali annuali ed anche altri periodi di ritiro, del silenzio, della penitenza, del digiuno, del sacramento della penitenza¹⁸⁷.

10.2.2. *Famiglia ecclesiale "Missione Chiesa-Mondo"*

La preghiera è per i Volontari "Missione Chiesa-Mondo" l'alimento fondamentale per la loro vita al centro della quale c'è l'Eucaristia, alla cui scuola ricercano il loro stile di vita. I Volontari coltivano un intenso dialogo con Maria, Madre della Chiesa e modello di consacrazione e vivono con frequenza il sacramento della Riconciliazione e degli spazi di silenzio e di deserto, e quotidianamente la medita-

¹⁸⁵ Art. 64, Cost. MCM.

¹⁸⁶ Art. 65, Cost. MCM.

¹⁸⁷ Cfr. artt. 141-165, Cost. FFB.

zione personale, la Celebrazione Eucaristica, l'adorazione, la recita del Rosario, la Liturgia delle ore. I Volontari celebrano in comune Lodi, Vespri e Compieta. Coloro che non recitano in comune dette Ore, sono tenuti a recitarle in privato. I Chierici, oltre a dette Ore, hanno l'obbligo di recitare in privato tutta la Liturgia delle Ore. Inoltre, tutti recitano, in comune, la «Preghiera alla Trinità» della Famiglia Ecclesiale¹⁸⁸.

10.3. La Separazione dall'Istituto

10.3.1. *Fraternità Francescana di Betania*

Nel terzo capitolo delle Costituzioni, si stabilisce che in tutto ciò che riguarda il passaggio ad un altro Istituto di vita consacrata o ad una Società di vita apostolica, l'uscita dalla Fraternità e la dimissione del membro dopo la professione sia temporanea che perpetua, si osservano i prescritti del diritto universale della Chiesa¹⁸⁹. Tutto ciò è ribadito nel nono capitolo allorquando si afferma che in caso di separazione dalla Fraternità, si osserveranno le norme del diritto comune¹⁹⁰.

10.3.2. *Famiglia ecclesiale "Missione Chiesa-Mondo"*

In caso di separazione dalla «Missione Chiesa-Mondo» si osserveranno i canoni 684-704, con gli adattamenti del caso¹⁹¹. Coloro che legittimamente escono dalla «Missione Chiesa-Mondo» o ne sono legittimamente dimessi non possono esigere nulla dalla medesima Famiglia ecclesiale per qualunque attività in essa compiuta. La famiglia ecclesiale deve però osservare l'equità e la carità evangelica verso i membri che se ne separano¹⁹².

10.4. L'obbligo delle costituzioni

10.4.1. *Fraternità Francescana di Betania*

L'interpretazione autentica delle Costituzioni è riservata al Vescovo diocesano della sede principale della Fraternità; il Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio, può dare un'interpretazione pratica ogni volta che ciò si renda necessa-

¹⁸⁸ Cfr. artt. 16-23, Cost. MCM.

¹⁸⁹ Art. 121, Cost. FFB.

¹⁹⁰ Art. 222, Cost. FFB; cfr. cann. 684-704 CIC.

¹⁹¹ Art. 155, Cost. MCM.

¹⁹² Cfr. can. 702 CIC e art. 156, Cost. MCM.

rio¹⁹³. Il Superiore generale può dispensare temporaneamente da qualche norma disciplinare delle Costituzioni sia i singoli membri, che le Comunità¹⁹⁴. I Superiori locali hanno la medesima facoltà nell'ambito del proprio incarico¹⁹⁵. I fratelli e le sorelle devono non solo osservare integralmente e con fedeltà i voti, ma anche vivere secondo il diritto proprio della Fraternità, e in tal modo tendere alla perfezione del proprio stato¹⁹⁶.

10.4.2. Famiglia ecclesiale “Missione Chiesa-Mondo”

Sostanzialmente identici ai precedenti sono gli articoli che nella Famiglia ecclesiale prevedono l'obbligo delle Costituzioni. Infatti leggiamo che l'interpretazione autentica delle Costituzioni spetta al Vescovo diocesano della sede principale; il Responsabile Generale della famiglia ecclesiale, con il consenso del suo consiglio, può dare un'interpretazione pratica ogni volta che ciò si rende necessario¹⁹⁷. Il Responsabile Generale della famiglia ecclesiale può dispensare temporaneamente da qualche norma disciplinare delle Costituzioni sia i singoli membri, che le Comunità delle Residenze; gli altri Responsabili godono della medesima facoltà nell'ambito del proprio incarico¹⁹⁸. Tutti i membri della “Missione Chiesa-Mondo” sono chiamati a vivere secondo le Costituzioni, e in tal modo a tendere alla perfezione del proprio stato¹⁹⁹.

11. L'oggetto proprio dei sacri vincoli

11.1. Fraternità Francescana di Betania

La povertà. Le Costituzioni, dopo aver sottolineato il Fondamento cristologico e francescano della povertà, affermano che con il voto di povertà si rinuncia al diritto di usare e disporre lecitamente di tutte le cose temporali valutabili in denaro, senza il permesso del legittimo Superiore, ed è la Fraternità in persona del legittimo

¹⁹³ Art. 224, Cost. FFB.

¹⁹⁴ Art. 225, Cost. FFB.

¹⁹⁵ Art. 226, Cost. FFB.

¹⁹⁶ Art. 227, Cost. FFB; cfr. can. 598 § 2 CIC.

¹⁹⁷ Art. 157, Cost. MCM.

¹⁹⁸ Art. 158, Cost. MCM.

¹⁹⁹ Art. 159, Cost. MCM.

Superiore che provvede alle necessità dei singoli. La povertà è perciò un eccellente dono per una fraterna comunione, attestata dal dovere di mettere tutto in comune. I membri professi, sia di voti temporanei che perpetui, conservano la proprietà dei loro beni patrimoniali e la capacità giuridica di acquistarne altri. Devono però prima della professione temporanea, cederne ad altri l'amministrazione e disporre del loro uso e usufrutto. Devono inoltre almeno prima della professione perpetua redigere un testamento valido agli effetti civili. Per modificare questi atti occorre il consenso del Superiore generale. Si prevede, come segno profondamente concreto di povertà, di procurarsi specialmente con il proprio lavoro, i mezzi e i sussidi necessari alla vita e all'apostolato. Tutto ciò che un membro acquista con la propria industria o a motivo dell'Istituto, ovvero riceve come pensione, sussidio, assicurazione a qualunque titolo, rimane acquisito all'Istituto stesso. I professi perpetui che volessero compiere la rinuncia a tutti i loro beni o a parte di essi, devono redigerla, possibilmente in forma valida anche secondo il diritto civile, con la licenza del Superiore generale²⁰⁰.

L'obbedienza. Il voto di obbedienza obbliga a sottomettere la propria volontà ai Superiori legittimi, quali rappresentanti di Dio, quando comandano secondo le Costituzioni. L'unico limite è che il Superiore comandi al suddito qualcosa contraria alla sua coscienza. Le Costituzioni prevedono che fra tutti i consacrati, Superiori e gli altri membri, ci deve essere grande familiarità, prestazione volontaria di servizio e obbedienza vicendevole, tutto nella carità di spirito²⁰¹.

La castità. Con il voto di castità ci si obbliga ad astenersi da qualunque atto interno ed esterno contrario alla virtù della castità, accettando come condizione di vita il celibato cristiano, e obbligandosi a vivere la carità con "cuore indiviso", così attuando in modo eminente anche la virtù di religione. La castità consacrata a Dio, dono dato agli uomini, si alimenta, si sostiene e cresce con la vita sacramentale, con la preghiera perseverante e nell'unione con Cristo e la sua Vergine Madre²⁰².

11.2. Famiglia ecclesiale "Missione Chiesa-Mondo"

La Famiglia ecclesiale "Missione Chiesa-Mondo" oltre ai voti di povertà, castità e obbedienza prevede il quarto voto di apostolato. La realizzazione del Mistero Pasquale di Cristo è l'anima che muove dal di dentro la pratica dei consigli evange-

²⁰⁰ Cfr. artt. 171-177, Cost. FFB.

²⁰¹ Cfr. artt. 210-213, Cost. FFB.

²⁰² Cfr. artt. 214-220, Cost. FFB.

lici, cioè l'impegno di povertà, l'impegno di castità, l'impegno di ubbidienza e l'impegno dell'apostolato²⁰³.

La povertà. Potendo conservare il diritto alla proprietà dei beni ereditari e la capacità di aggiungere altri, o il frutto del lavoro antecedente alla professione dei voti nella Famiglia Ecclesiale, i Volontari, al momento della loro consacrazione, non fanno testamento. Tuttavia, nello spirito di un'autentica povertà evangelica, si consiglia ad essi di rinunciare ad acquistare beni immobili personali o di usare dei suddetti beni mobili, come se fossero di tutti. Essi devono essere liberamente disponibili a donare i loro beni mobili e immobili perché la Famiglia ecclesiale ne faccia uso a scopi esclusivamente apostolici²⁰⁴. Tutto ciò che proviene ai Volontari in considerazione della Famiglia ecclesiale rimane acquisito alla Famiglia stessa²⁰⁵. I Volontari in tal modo – nell'ambito delle loro singole fraternità – potranno più facilmente mettere in pratica una *communio bonorum totale* ponendo generosamente nella cassa comune anche il proprio stipendio o altre forme di introiti privati tenendo in gestione il necessario per i bisogni personali e le spese ordinarie in maniera responsabile e matura²⁰⁶. I Volontari devono presentare al Responsabile un resoconto semestrale delle spese fatte e possibilmente un preventivo delle spese da fare, specie se di una certa entità²⁰⁷.

La castità. Con il voto di castità, abbracciata gioiosamente per il Regno dei Cieli, i Volontari si impegnano a vivere la perfetta continenza nel celibato²⁰⁸.

L'obbedienza. I Volontari Consacrati della "Missione Chiesa-Mondo", con la professione dell'ubbidienza, offrono a Dio la rinuncia alla propria volontà, allo scopo di unirsi più completamente alla volontà salvifica di Dio. Obbedire significa accettare di essere proprietà di Dio, senza rinunciare alla propria personalità, ma valorizzandola nel progressivo abbandono alla volontà del Signore, attenendosi anche ai can. 601, 590, § 2, 678 CIC²⁰⁹. I Volontari si obbligano a verificarsi ogni trimestre con il proprio Responsabile circa gli impegni della loro consacrazione: impegni di preghiera, modo di vivere i consigli evangelici, impegni apostolici, inserimento nel sociale

²⁰³ Cfr. artt. 24-27, Cost. MCM.

²⁰⁴ Art. 33, Cost. MCM; cfr. artt. 29-32, Cost. MCM.

²⁰⁵ Cfr. Can. 741 § 2 CIC.

²⁰⁶ Art. 34, Cost. MCM.

²⁰⁷ Art. 36, Cost. MCM.

²⁰⁸ Cfr. can. 599 CIC e artt. 37-41, Cost. MCM.

²⁰⁹ Cfr. artt. 42-46, Cost. MCM.

(lavoro, famiglia, cultura, comportamento e stile di vita, ecc.)²¹⁰. Ogni Volontario deve confrontarsi con il proprio Responsabile in ordine alla scelta e all'esercizio del proprio ministero e della propria professione, affinché essi siano compatibili con gli impegni di consacrazione e di apostolato confacenti con il carisma di Famiglia ecclesiale²¹¹. Nella scelta dell'impegno apostolico e degli ambiti in cui esso deve realizzarsi i Volontari devono confrontarsi con i Responsabili, così da sentirsi inviati dalla Famiglia ecclesiale stessa a fare opera di apostolato²¹².

L'impegno di apostolato e di pastorale. Vivendo l'impegno dell'apostolato, i Volontari mettono permanentemente in discussione la tendenza alla comodità e all'interesse o benessere privato e preannunciano e significano costantemente l'ansia di portare a tutti la salvezza, donando Cristo e annunciando il suo Vangelo. Con la consacrazione all'apostolato senza riserve e senza limiti di tempo né di spazio, specie nella forma della pastorale parrocchiale in mezzo alla gente di tutti i ceti, le età e le condizioni di vita, i Consacrati della "Missione Chiesa-Mondo" si pongono nella città degli uomini come segno di Chiesa missionaria nel territorio e strumento di nuova evangelizzazione nel mondo contemporaneo. Con l'impegno di una pastorale decentrata, i consacrati debbono far sì che la parrocchia diventi «la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie» (Giovanni Paolo II, *Christifideles laici*, n. 36)²¹³. L'apostolato specifico della "Missione Chiesa-Mondo" consiste nel portare avanti il rinnovamento della pastorale parrocchiale attraverso il decentramento della parrocchia in zone pastorali, la creazione di piccole comunità ecclesiali sparse nel territorio, come articolazioni della stessa parrocchia, con responsabilità pastorali territoriali affidate dal parroco; la ricerca dei "lontani", la catechesi permanente degli adulti, la valorizzazione del laicato. I campi di qualificazione apostolica possono essere diversi. La Famiglia ecclesiale attualmente ne prevede quattro (a. Missione e contemplazione; b. Missione e ministeri pastorali; c. Missione e servizi culturali; d. Missione e carità) ma in futuro potrà aprirne altri. Dette qualificazioni non saranno mai fine a se stesse ma sempre in funzione diretta e costante della realizzazione del progetto «parrocchia comunione di comunità». I Volontari della "Missione Chiesa-Mondo" inoltre si consacrano a tempo pieno per diffondere, colti-

²¹⁰ Art. 47, Cost. MCM.

²¹¹ Art. 48, Cost. MCM.

²¹² Art. 49, Cost. MCM.

²¹³ Art. 28, Cost. MCM.

vare nella parrocchia attraverso le “comunità ecclesiali di base”, un’autentica «spiritualità della strada»²¹⁴.

12. Il laicato

12.1. Fraternità Francescana di Betania

Il Superiore generale con il consenso del suo Consiglio può ammettere dei laici come familiari oblati perpetui, stipulando una convenzione sui reciproci diritti e doveri²¹⁵. Tali convenzioni non sono mai state stipulate. Tuttavia in sede di redazione delle Costituzioni fu addirittura ipotizzato un Istituto con i laici in posizione paritaria rispetto ai consacrati nel governo della Fraternità.

I coniugati non furono inseriti organicamente nella struttura, e quindi le precedenti norme rimasero solo una proposta di lavoro. Del resto così si esprime S.S. Giovanni Paolo II: «... non possono essere comprese nella specifica categoria della vita consacrata quelle pur lodevoli forme di impegno che alcuni coniugi cristiani assumono in associazioni o movimenti ecclesiali, quando, nell'intento di portare alla perfezione della carità il loro amore, già “come consacrato” nel sacramento del matrimonio, confermano con un voto il dovere della castità propria della vita coniugale e, senza trascurare i loro doveri verso i figli, professano la povertà e l'obbedienza. La precisazione doverosa circa la natura di tale esperienza non intende sottovalutare questo particolare cammino di santificazione, a cui non è certo estranea l'azione dello Spirito Santo, infinitamente ricco nei suoi doni e nelle sue ispirazioni»²¹⁶.

12.2. Famiglia ecclesiale “Missione Chiesa-Mondo”

12.1.1. Le coppie impegnate con le promesse

Al ramo dei Volontari sacerdoti e dei laici celibi consacrati e al ramo delle Volontarie delle donne nubili consacrate della “Missione Chiesa-Mondo” è aggregato un terzo. Esso è formato da coppie di coniugi impegnati a livello apostolico che prendono nome di «Volontari impegnati Missione Chiesa-Mondo» o semplicemente «Gruppo impegnati»²¹⁷.

²¹⁴ Cfr. artt. 51-57, Cost. MCM.

²¹⁵ Art. 139, Cost. FFB.

²¹⁶ GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica post-sinodale *Vita Consecrata*, n. 62.

²¹⁷ Art. 1, Cost. MCM.

Spiritualità. Il gruppo degli Impegnati ha lo stesso carisma della Famiglia ecclesiale “Missione Chiesa-Mondo” e quindi persegue le stesse finalità e si alimenta della stessa spiritualità degli altri due Rami, nel modo proprio dello stato di vita coniugale²¹⁸. Essi sono chiamati a vivere il loro stato di vita coniugale come un vero e proprio «ministero» secondo le esigenze radicali del Vangelo e secondo lo spirito apostolico della Famiglia ecclesiale²¹⁹.

Promesse di povertà, castità, obbedienza e apostolato. I Volontari Impegnati emettono promesse di povertà, castità, ubbidienza e apostolato secondo il proprio stato di vita²²⁰. La promessa di *povertà* si traduce per essi nell’impegno a mettere a disposizione del fine apostolico della Famiglia ecclesiale ciò che sono e ciò che posseggono senza perdere la proprietà dei beni e senza togliere tutto ciò che è necessario ad una degna formazione integrale dei figli²²¹. La promessa di *castità* si traduce nell’impegno a vivere un amore casto e quindi aperto alla paternità-maternità responsabile, per essere «segno» nella società e nella Chiesa, a partire dalle comunità ecclesiali e dai gruppi sociali in cui sono inseriti. La castità sarà vissuta come rispetto che l’un coniuge deve portare all’altro secondo lo spirito e gli indirizzi dati dal sacramento del matrimonio stesso²²². La promessa di *obbedienza* si traduce nell’impegno di mettersi con docilità a disposizione delle attività apostoliche della Famiglia ecclesiale, seguirne le «idee madri» e viverne lo «stile comune». Essi hanno come punto di riferimento costante per la verifica dei propri impegni apostolici la coppia coordinatrice del gruppo il Responsabile Generale e i Responsabili degli altri due Rami²²³. La promessa di apostolato si traduce nell’impegno a mettere a disposizione della parrocchia il tempo libero oltre che – nei limiti possibili – l’utilizzo della professione nella forma del Volontariato cristiano. Le coppie di sposi impegnati, facendo parte della Famiglia ecclesiale “Missione Chiesa-Mondo”, si qualificano pertanto nelle varie Chiese locali come animatori di piccole comunità ecclesiali dislocate nel territorio parrocchiale – nelle case, nei condomini, nei garages, nei casolari di periferia secondo il progetto «parrocchia comunione di comunità». Essi si impegnano a trasformare la loro famiglia in una autentica «Chiesa domestica», cellula viva del

²¹⁸ Art. 2, Cost. MCM.

²¹⁹ Art. 3, Cost. MCM.

²²⁰ Art. 4, Cost. MCM.

²²¹ Art. 5, Cost. MCM.

²²² Art. 6, Cost. MCM.

²²³ Art. 7, Cost. MCM.

Corpo di Cristo, punto di riferimento per i fidanzati e le coppie di coniugi della comunità ecclesiale, aperta all'accoglienza dei poveri, dei sofferenti, dei non praticanti, dei lontani. Devono curare in modo particolare l'educazione cristiana dei figli e assicurare ad essi un tenore di vita dignitoso, una crescita umana, culturale ed affettiva quanto più armonica e completa senza imporre i propri impegni provenienti dall'appartenenza alla Famiglia ecclesiale. I Volontari Impegnati devono rendersi disponibili inoltre per incrementare la pastorale familiare all'interno della parrocchia e della Diocesi (preparazione al Matrimonio cristiano, catechesi degli adulti non praticanti assenti e lontani, pastorale dei divorziati e dei conviventi, famiglie in difficoltà, ragazze madri, Case-famiglia per portatori di handicap etc.), in modo tale che la società umana si apra all'accoglienza della vita in tutte le sue espressioni. I Volontari Impegnati devono vivere la dipendenza apostolica dalla Famiglia ecclesiale e vivere l'apostolato in ogni ambito socio-ecclesiale come inviati dalla Famiglia ecclesiale stessa²²⁴.

Formazione e ammissione. Alla "Missione Chiesa-Mondo" possono essere ammesse coppie di coniugi cattoliche battezzate che siano mosse da retta intenzione e siano libere e capaci di assumere gli impegni che la famiglia ecclesiale propone. La formazione dei Volontari Impegnati sarà progressivamente aiutata, stimolata e verificata dalla Famiglia ecclesiale attraverso i Responsabili di formazione incaricati *ad hoc*: una coppia e un sacerdote della stessa "Missione Chiesa-Mondo". Le coppie dei coniugi sono ammesse al periodo di formazione dal Sacerdote Assistente spirituale indicato dal Responsabile generale con il suo Consiglio. Egli fornisce le informazioni relative alle qualità richieste per l'ammissione della coppia; in particolare: che ci sia mutuo accordo tra i due coniugi; che vivano il matrimonio cristiano secondo gli orientamenti della Chiesa e coltivino una spiritualità coniugale fondata sul Sacramento nuziale; che ambedue abbiano già sperimentato un sufficiente cammino pastorale; che abbiano le qualità richieste dalle Costituzioni per tutti i candidati degli altri due rami. Inoltre al momento dell'ammissione vengono richiesti il certificato di matrimonio e un certificato del proprio parroco. I responsabili della formazione vengono nominati dai Responsabili dei due Rami principali insieme alla coppia responsabile del gruppo coppie. Sarà compito dei Responsabili di formazione scoprire l'autenticità della vocazione della coppia aspirante, studiarne lo sviluppo e coltivarne la spiritualità, la cultura biblico-teologica, e l'esercizio delle attività apostoliche secondo i programmi e lo stile della Famiglia ecclesiale. Il periodo di prova è normalmente di tre anni. Al termine di detto periodo – previa proposta di coloro che ne curano la for-

²²⁴ Cfr. art. 8-12, Cost. MCM.

mazione e dietro richiesta scritta – la coppia potrà essere ammessa alle promesse. La coppia sarà ammessa alle promesse dai Responsabili dei due Rami insieme alla coppia responsabile del gruppo coppie, sempre con il consenso del proprio Consiglio. Verranno ammessi coloro che, nel periodo di prova abbiano acquisito sufficientemente le qualità richieste dalle Costituzioni sia in ordine alla formazione spirituale e pastorale sia in ordine allo stile di vita proposto dal carisma proprio della Famiglia ecclesiale «Missione Chiesa-Mondo»²²⁵.

Governo. I Responsabili del Gruppo vengono nominati dai Responsabili dei due rami principali insieme al Consiglio Generale²²⁶. I Volontari Impegnati che hanno già emesso le promesse eleggono una coppia che li rappresenti al Capitolo²²⁷.

Separazione. Le coppie di coniugi possono liberamente lasciare la “Missione Chiesa-Mondo”, durante il periodo di prova, e d’altra parte, l’autorità competente della Famiglia ecclesiale – cioè il Responsabile generale con i due Responsabili dei rami principali insieme con i Responsabili del gruppo coppie – può dimetterle, per giusti motivi²²⁸. Le coppie di coniugi con impegni possono separarsi dalla Famiglia ecclesiale, non rinnovando le promesse, previa informazione al Responsabile generale, ai Responsabili dei due rami principali e al responsabile del gruppo coppie; oppure, possono essere dimesse, per gravi motivi, dal Responsabile generale insieme ai Responsabili dei due rami principali e ai Responsabili del gruppo coppie²²⁹.

12.1.2. I collaboratori della Famiglia ecclesiale “Missione Chiesa-Mondo”

La famiglia ecclesiale di vita consacrata Missione Chiesa-Mondo” prevede, inoltre, i collaboratori della Famiglia ecclesiale. Infatti ai tre gruppi Complementari tra loro i cui membri si legano alle indicazioni di queste Costituzioni, è prevista l’aggregazione di altre «aree» o «nuclei» di persone che – tra Sacerdoti e laici – si impegnano a crescere nella perfezione cristiana nel mondo e a dare – secondo il proprio stato di vita – il loro tempo libero per la animazione della pastorale parrocchiale²³⁰. Tale realtà è intimamente legata alla Famiglia ecclesiale in quanto è figlia dello stesso carisma, si nutre della stessa spiritualità e si impegna a perseguire le stesse fina-

²²⁵ Cfr. artt. 13-21, Cost. MCM.

²²⁶ Art. 22, Cost. MCM.

²²⁷ Art. 23, Cost. MCM.

²²⁸ Art. 23, Cost. MCM.

²²⁹ Art. 24, Cost. MCM.

²³⁰ Art. 4, Cost. MCM.

lità apostoliche. Essa però è una realtà autonoma rispetto alla Famiglia ecclesiale anche se non indipendente. Attorno alla Famiglia ecclesiale possono infatti aggregarsi quanti tra sacerdoti e laici di ogni età e condizione sociale cercano la perfezione cristiana nel mondo e si impegnano a dare – secondo il proprio stato di vita – il loro tempo libero per l’animazione dei vari settori della pastorale parrocchiale. Tale aggregazione può avvenire a livelli o cerchi o aree autonome ma insieme pastoralmente e spiritualmente interagenti tra loro. Si hanno così tre possibilità diverse di partecipazione allo stesso carisma della famiglia ecclesiale della “Missione Chiesa-Mondo”. Quanti, pertanto tra sacerdoti e laici, vi fanno parte, non sono legati alle Costituzioni ma assumono alcuni impegni specifici e personali. Possono farvi parte gli animatori di “comunità ecclesiali di base” (coppie di sposi e non), operatori pastorali, parroci diocesani e anche religiosi impegnati nel portare avanti il progetto «parrocchia comunione di comunità», suore che collaborano con le «comunità ecclesiali di base»²³¹.

13. Conclusioni

Abbiamo, in questo nostro studio, proposto sinteticamente un *excursus* dell’iter storico-giuridico e del diritto proprio di due “Istituti di vita consacrata di diritto diocesano” di recente approvazione, cioè la “Fraternità Francescana di Betania” e la “Famiglia ecclesiale Missione Chiesa-Mondo” perché innovativi del panorama giuridico della vita consacrata per una serie di ragioni. Infatti la “Fraternità Francescana di Betania” e La “Famiglia ecclesiale Missione Chiesa-Mondo” non sono associazioni ma «Istituti di vita consacrata» in quanto «vi sono tutti gli elementi di vita consacrata richiesti dai canoni 573 ss.», tuttavia sono «Istituti di vita consacrata»²³² senza specificare se si tratta di Istituti religiosi²³³ o di Istituti secolari²³⁴. Si ha perciò una figura giuridica attinente al *genus* e non alla *species*, con specifiche caratterizzazioni. Infatti il codice di diritto canonico, nella III parte (cann. 573-746 CIC) del II libro *De Populo Dei*, tratta nella prima sezione degli Istituti di vita consacrata, cioè degli Istituti religiosi e degli Istituti secolari, e nella seconda sezione delle Società di vita

²³¹ Cfr. artt. 26-30, Cost. MCM.

²³² Cfr. can. 573 § 2 CIC.

²³³ Cfr. cann. 607-709 CIC.

²³⁴ Cfr. cann. 710-730 CIC.

apostolica: elementi caratterizzanti gli Istituti religiosi sono i voti pubblici²³⁵, la vita fraterna in comune, e la separazione dal mondo²³⁶; per gli Istituti secolari, invece, sono i vincoli sacri diversi dai voti pubblici²³⁷, la vita fraterna ma non in comune²³⁸, la santificazione del mondo è *ab intus*²³⁹. Invece negli Istituti oggetto della nostra ricerca sussiste la compresenza in un unico Istituto sia dei consacrati, tanto chierici che laici, sia delle consacrate, e tale compresenza non è ammissibile per un Istituto religioso o un Istituto secolare, e inoltre “Famiglia ecclesiale Missione Chiesa-Mondo” prevede voti pubblici come un Istituto religioso, la secolarità²⁴⁰ come un Istituto secolare e il fine apostolico con l’impegno di apostolato, oggetto di un quarto voto²⁴¹, avvicinandosi in ciò alle Società di vita apostolica. E allorquando nelle Costituzioni della Famiglia ecclesiale “Missione Chiesa-Mondo”, in nota all’art. 34, ci si richiama al can. 741 § 2 CIC, si prevede espressamente che: «Questo canone riguardante le Società di vita apostolica e tutti gli altri relativi anche alla Vita religiosa che vengono citati nelle presenti Costituzioni si riferiscono *in modo analogo* alla Famiglia ecclesiale “Missione Chiesa-Mondo”». Tutto ciò comporta inevitabili ed innovative conseguenze per l’ammissione e la formazione dei membri, per la vita fraterna in comune, per l’oggetto proprio dei sacri vincoli e per il governo dell’Istituto. Circa il governo e la sua potestà, registriamo, tuttavia, che non ci si discosta sostanzialmente dal tradizionale rapporto chierici-laici e ciò anche e soprattutto per fondati motivi di ordine teologico, che però richiederebbero un approfondimento a parte, impossibile nell’ambito di questo articolo tenendo conto dei fini che ci eravamo proposti.

Questi due nuovi Istituti, perciò, pur possedendo gli elementi di vita consacrata di cui ai cann. 573 ss. CIC, presentano caratteristiche proprie e qualificanti che ne impediscono la sussunzione nella tipologia o degli Istituti religiosi ex cann. 607 ss. CIC, o degli Istituti secolari ex cann. 710 ss. CIC, o nelle Società di vita apostolica ex cann. 731 ss. CIC e sono, peraltro, introduttivi di una novità terminologica extracodificiale quale la denominazione “Famiglia ecclesiale di vita consacrata”.

²³⁵ Cfr. can. 607 § 2 CIC.

²³⁶ Cfr. can. 607 § 3 CIC.

²³⁷ Cfr. can. 712 CIC.

²³⁸ Cfr. can. 714 CIC.

²³⁹ Cfr. can. 710 CIC.

²⁴⁰ Cfr. artt. 67-74, Cost. MCM; art. 67: «I volontari della Famiglia ecclesiale di vita consacrata “Missione Chiesa-Mondo” si impegnano a vivere i consigli evangelici secondo lo spirito della secolarità...».

²⁴¹ Cfr. artt. 1-57 e 75-84, Cost. MCM.

Inoltre osserviamo che la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica «ha autorizzato» il Vescovo diocesano a «riconoscere» la Fraternità e la Famiglia come Istituti di vita consacrata di diritto diocesano e ad approvare le Costituzioni «per cinque anni *ad experimentum*». Il fatto che la Santa Sede «autorizzi» il Vescovo Diocesano a «riconoscere» un «Istituto di vita consacrata di diritto diocesano» è già un importante atto di novità giuridica nell'ambito dell'applicazione delle norme codiciali sugli Istituti di vita consacrata. Infatti la Sede Apostolica ha il diritto di erigere direttamente un nuovo Istituto di vita consacrata, ma ormai, secondo prassi consolidata, ogni nuovo Istituto inizia con il diventare di diritto diocesano.

Il Vescovo diocesano può erigere nuovi Istituti di vita consacrata con decreto formale, accompagnato dall'approvazione delle Costituzioni, purché venga consultata la Sede Apostolica, cioè tramite la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica oppure, nei casi in cui sono competenti, la Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli o la Congregazione per le Chiese orientali. Tale consultazione precede il decreto episcopale di erezione ed è richiesta per la validità dell'atto, in forza del can. 39 CIC. La Congregazione analizza la fattispecie e, in caso positivo, concede al Vescovo il proprio parere con tutte quelle specificazioni, prescrizioni, direttive, concessioni di facoltà eventualmente necessarie per la vita autonoma del nuovo Istituto.

Orbene, sia la «Fraternità Francescana di Betania» che la «Famiglia ecclesiale Missione Chiesa-Mondo» sono definiti dai Decreti episcopali dell'8.12.1998 e del 5.02.2001 e dalle Costituzioni come «Istituto di vita consacrata di diritto diocesano», e perciò sono «sotto la speciale cura del Vescovo diocesano». Tuttavia in entrambi i casi il Vescovo della sede principale ha «riconosciuto» con decreto gli Istituti, mentre è la Santa Sede che ha «autorizzato» il Vescovo a riconoscere con decreto le realtà come Istituti di vita consacrata di diritto diocesano e ad approvare «per cinque anni *ad experimentum*» il testo delle Costituzioni, già corretto dal Dicastero. Sicché il Dicastero non ha rilasciato un semplice parere di risposta ad una consultazione ex can. 579 CIC, ma è intervenuto con una «approvazione», ponendo poi l'Istituto sotto la speciale cura del Vescovo diocesano.

Aver, perciò, offerto una prima analisi della configurazione giuridica di queste due nuove forme di vita consacrata, cioè la «Fraternità Francescana di Betania» e la Famiglia ecclesiale «Missione Chiesa-Mondo», mediante l'esame dei documenti giu-

ridicamente rilevanti, ci è sembrato un atto prezioso per chi è in fase di discernimento e di ricerca nell'affascinante mondo della vita consacrata che, come significativamente afferma la recente Istruzione *Ripartire da Cristo*: «Nel continuo succedersi e affermarsi di forme sempre nuove, è già in se stessa un'eloquente espressione della presenza del Signore risorto, quasi una specie di vangelo dispiegato nei secoli»²⁴².

²⁴² CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, Istruzione *Ripartire da Cristo*, n. 2, in *L'Osservatore Romano*, 15.06.2002 (*inserto tabloid*).